



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 411

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 3 giugno 2015

I N D I C E

Commissioni riunite

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 17

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 85) » 19

Plenaria » 19

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77) » 26

Plenaria » 26

4^a - Difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15) » 30

Plenaria » 30

5^a - Bilancio:

Plenaria » 41

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria (antimeridiana) » 50

Plenaria (pomeridiana) » 53

7^a - Istruzione:

Plenaria » 57

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

| | | |
|--|-------------|----|
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 86)</i> | <i>Pag.</i> | 63 |
| <i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i> | » | 63 |
| <i>Plenaria (2^a pomeridiana) (*)</i> | | |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 169)</i> | » | 70 |
| <i>Plenaria</i> | » | 70 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 170)</i> | » | 74 |
| 10 ^a - Industria, commercio, turismo: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 75 |
| 11 ^a - Lavoro: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 51)</i> | » | 77 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 52)</i> | » | 77 |
| <i>Plenaria</i> | » | 78 |
| 12 ^a - Igiene e sanità: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 82 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 144)</i> | » | 86 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 87 |
| 14 ^a - Politiche dell'Unione europea: | | |
| <i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i> | » | 97 |
| <i>Plenaria</i> | » | 97 |

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

| | | |
|---------------------------|-------------|-----|
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 114 |
|---------------------------|-------------|-----|

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

| | | |
|--|---|-----|
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 115 |
| <i>Plenaria</i> | » | 115 |

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:

| | | |
|---|-------------|-----|
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 118 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i> | » | 121 |

(*) Il riassunto dei lavori della Commissioni 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 411° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 3 giugno 2015.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 3 giugno 2015

Plenaria

49^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14,40.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti «Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» (COM (2015) 80 definitivo) (n. 60)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020» (COM (2015) 81 definitivo) (n. 61)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica. Una rete elettrica pronta per il 2020» (COM (2015) 82 definitivo) (n. 62)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), relatore per la 10^a Commissione, presenta uno schema di risoluzione di tenore favorevole

con rilievi, proposto da entrambi i relatori e pubblicato in allegato al resoconto, illustrando le parti di competenza della propria Commissione.

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*), relatore per la 13^a Commissione, illustra le parti del dispositivo dello schema di risoluzione di interesse ambientale. Fa infine presente la volontà di accogliere eventuali indicazioni che emergessero dal dibattito proponendo di rinviare la votazione sullo schema di risoluzione alla seduta di domani.

Il sottosegretario Barbara DEGANI, in considerazione della necessità di approfondire alcuni dei molteplici argomenti toccati dai relatori, condivide la proposta del senatore Dalla Zuanna, relatore per la 13^a Commissione, di rinviare la votazione ad altra seduta.

Il senatore GIROTTO (*M5S*), nel sottolineare l'opportunità di non procedere al voto nella seduta in corso, esprime apprezzamento per lo sforzo dei relatori, soprattutto per quanto riguarda il tema della fiscalità, ma giudica il testo della risoluzione eccessivamente timido e comunque inadeguato a fronteggiare le sempre più diffuse e gravi conseguenze del riscaldamento globale.

Dopo aver citato i dati forniti dal Fondo monetario internazionale sugli aiuti pubblici all'industria delle energie fossili e sui costi delle esternalità negative (tra cui i danni a salute, ambiente e clima) e ricordati gli investimenti degli Emirati Arabi e dell'Arabia Saudita nel campo del fotovoltaico, sottolinea l'importanza che l'Italia e l'Europa adottino tempestivamente politiche lungimiranti nel campo dell'energia, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e all'efficienza, nonché alla ricerca sulle relative tecnologie.

In conclusione, oltre a ricordare l'importanza di un intervento generalizzato di efficientamento degli edifici, che comporterebbe una riduzione dei consumi e, quindi, delle importazioni di fonti fossili dall'estero, propone di prospettare l'introduzione di una misura che, colpendo le esternalità, renda i prodotti importati meno concorrenziali sul mercato interno.

La senatrice PUPPATO (*PD*), pur apprezzando alcuni aspetti positivi dello schema di risoluzione sul tema delle reti e dello stoccaggio del gas, ritiene necessario un maggior approfondimento sugli impegni a ridurre le emissioni di anidride carbonica. Manifesta perplessità rispetto ad un approccio incerto sulle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica, in assenza di una prospettiva politica che abbia un respiro europeo ed internazionale.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno approfondire gli aspetti del risparmio energetico in ambito domestico. Andrebbe inoltre affrontato il tema della semplificazione normativa e della definizione di un quadro certo per coloro che investono nel settore delle energie rino-

vabili e del risparmio energetico. Occorre chiarire quali indirizzi e poteri decisionali competano all'Autorità europea per l'energia ed introdurre criteri di quantificazione dell'energia prodotta, piuttosto che riferirsi alla capacità di produzione. La tutela dei consumatori vulnerabili non deve essere un ulteriore onere di sistema e dovrebbero essere indicate misure concrete di incentivo agli investimenti nel settore.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) chiede di rinviare a domani la votazione sullo schema di risoluzione. Nel merito della proposta dei relatori, fa presente la necessità di individuare meccanismi che diminuiscano i costi energetici di famiglie ed imprese e ne migliorino l'efficienza energetica. Occorre inoltre un quadro giuridico certo sul versante delle fonti rinnovabili, mentre i sistemi di rendicontazione dei costi dell'utenza dovrebbero produrre bollette più chiare e trasparenti per consumatori più consapevoli. Manifesta infine perplessità sul contenuto del punto 13 del dispositivo, che auspica un'evoluzione delle tariffe in base ai redditi dei clienti da tutelare e non in base ai consumi.

Il presidente MUCCHETTI chiarisce che il punto relativo all'evoluzione delle tariffe in base ai redditi dei clienti da tutelare e non in base ai consumi risponde a una segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, che ha evidenziato come la struttura tariffaria attuale possa portare all'effetto paradossale di favorire famiglie mononucleari anche benestanti a scapito di famiglie numerose.

La senatrice NUGNES (*M5S*) esprime contrarietà sullo schema di risoluzione che giudica miope, poiché favorisce le rendite di posizione derivanti dalle fonti fossili di energia e non prevede la definitiva rinuncia all'energia nucleare, nonostante la gravità dei problemi di *decommissioning*.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, giudicando equilibrato il loro schema di risoluzione. Condivide infine la proposta di rinviare a domani la votazione.

Il senatore PEPE (*Misto-Verdi*), nel ricordare la gravità della situazione climatica del pianeta, sollecita un'iniziativa globale volta a ridurre le emissioni di gas serra prima che l'ulteriore innalzamento della temperatura media dell'atmosfera terrestre superi una certa soglia e provochi conseguenze irreversibili.

Dopo aver ricordato l'importanza di promuovere un sistema moderno, anche dal punto di vista energetico, di trasporto delle merci e delle persone, invita a considerare l'opportunità di obbligare le aziende italiane

ad adottare macchinari più efficienti, magari garantendo i necessari investimenti, che si ripagherebbero in brevissimo tempo, grazie a prestiti bancari coperti da garanzia dello Stato.

Il senatore CALEO (PD) ritiene che lo schema di risoluzione dimostri l'accresciuta sensibilità sul tema dei cambiamenti climatici in ambito parlamentare. Il contributo delle Commissioni riunite deve essere valutato nella misura in cui è in grado di supportare il Governo al prossimo Consiglio Energia, nella consapevolezza della complessità e della delicatezza degli equilibri diplomatici internazionali. Giudica comunque meritevoli di accoglimento alcune osservazioni emerse nel corso del dibattito, che potranno essere inserite nello schema che verrà posto in votazione. Conclude sollecitando il Governo, come già avvenuto in passato, a riferire all'Assemblea del Senato sulla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

Il presidente della 10^a Commissione MUCCHETTI si associa alla richiesta del senatore Caleo affinché il Governo riferisca in Assemblea in merito alla strategia di adattamento ai cambiamenti climatici.

Sollecita poi i senatori che sono intervenuti per suggerire modifiche o integrazioni a far pervenire le relative proposte in tempo utile per la redazione definitiva della proposta di risoluzione, in vista della seduta di domani, nel corso della quale dovrebbe essere votata affinché possa essere tenuta in considerazione ai fini del Consiglio Energia del prossimo 8 giugno.

Considera inoltre opportuno valutare il lavoro dei relatori non tanto in termini di timidezza o coraggio, quanto di coerenza con il quadro delineato dalle due Comunicazioni della Commissione europea e delle possibili conseguenze che deriverebbero dalla fissazione di obiettivi più incisivi di quelli indicati dal Pacchetto Unione dell'energia in esame.

I dati relativi alla popolazione europea e al Pil a parità di potere di acquisto nell'Unione, richiamati nella proposta di risoluzione, testimoniano gli sforzi europei in materia di lotta al riscaldamento globale; a suo avviso, per il futuro, si dovranno sensibilizzare anche altri Paesi, come ad esempio la Cina, affinché seguano lo stesso percorso virtuoso, sulla base di una convergenza di interessi e di utilità. In conclusione, a proposito di coraggio e innovazione, ritiene molto incisivo il suggerimento da parte dei relatori di prevedere una *carbon tax* in entrata e in uscita, misura sulla quale peraltro l'Unione europea non ha maturato una posizione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (n. 169)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Esame e rinvio)

Il senatore MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*), relatore per la 13^a Commissione, illustra l'atto del Governo soffermandosi su taluni aspetti che richiedono interventi correttivi. Con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti di sicurezza in capo agli operatori, di cui all'articolo 4, osserva che la valutazione delle capacità finanziarie del richiedente è limitata alla mera verifica degli impegni a rilasciare le garanzie finanziarie. L'articolo 8 disciplina la composizione del Comitato per la sicurezza delle azioni in mare, di cui fanno parte anche il direttore dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse ed il Sottocapo di Stato maggiore della Marina militare. Tale disposizione è in contrasto con l'articolo 8, comma 2, della direttiva 2013/30/UE, che esclude che dell'Autorità possano fare parte componenti che rivestono ruoli nell'ambito dei Ministeri dell'economia e dello sviluppo economico. Risulta altresì inconferente con le attività del Comitato la presenza del Sottocapo di Stato maggiore della Marina militare, poiché il Ministero della difesa non ha competenze sulla sicurezza interna degli impianti di estrazione, né sugli aspetti di tutela ambientale. Fa quindi presente che le criticità evidenziate costituiranno condizioni della proposta di parere favorevole che intende sottoporre celermente al voto delle Commissioni riunite.

Il senatore SCALIA (*PD*), relatore per la 10^a Commissione, illustra il provvedimento in titolo, segnalandone, in particolare, alcune criticità.

Dopo aver ricordato che tra i criteri generali per l'esercizio delle deleghe legislative vige anche il divieto di *gold plating*, volto ad escludere, nella fase di recepimento delle direttive, l'adozione di ulteriori regole che comportino costi e oneri aggiuntivi per le imprese e i cittadini, evidenzia che, in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), il riferimento al rischio informatico, oltre a non essere previsto dalla direttiva 2013/30/UE, è fuorviante e pleonastico, anche perché tale rischio risulta già ricompreso tra quelli oggetto della direttiva.

Con riferimento all'articolo 4, comma 5, primo periodo, segnala che l'autorità competente al rilascio dei titoli minerari dovrebbe avere la facoltà, e non l'obbligo, di consultare il Comitato per la sicurezza.

Relativamente all'articolo 5, comma 2, considera necessario adeguare la data del 18 luglio 2013 a quella di recepimento prevista dall'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2013/30/UE (19 luglio 2015), anche per evitare problemi applicativi in relazione ai procedimenti autorizzativi già conclusi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Infine, sottolinea l'opportunità di chiarire in modo più puntuale gli ambiti di competenza e le funzioni del livello centrale e periferico del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare.

Si apre la discussione.

La senatrice NUGNES (*M5S*) interviene sottolineando che, secondo quanto previsto dall'articolo 193 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri possono adottare disposizioni attuative più rigorose delle direttive. Andrebbe pertanto prevista un'attuazione più rigida della direttiva 2013/30/UE, che inibisca l'impiego dell'*air gun* per la ricerca degli idrocarburi in mare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI RELATORI SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 60, 61 E 62

Le Commissioni industria, commercio, turismo e territorio, ambiente, beni ambientali, esaminati, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, gli atti comunitari in titolo,

premessi che:

le comunicazioni relative al cosiddetto pacchetto «Unione dell'energia» intendono ricondurre a unità gli interventi in materia di energia, integrando la politica energetica e quella ambientale, e sono finalizzati a garantire all'Europa e ai suoi cittadini la disponibilità di energia sicura, sostenibile e a costi accessibili;

nella lotta al *global warming* lo sforzo di un singolo stato o gruppo di Stati ha senso solo se inserito all'interno di analogo impegno nel resto del pianeta. Oggi l'UE emette solo il 9 per cento dei gas-serra del pianeta, e tale percentuale è in diminuzione – come ricordato nel pacchetto –, e ha un Pil PPP (Pil a parità di potere d'acquisto) e una popolazione rispettivamente pari al 17 per cento e al 7 per cento di quelli mondiali. Di conseguenza, per dare un senso compiuto alle azioni politiche interne, l'UE dovrà impiegare tutta la sua forza diplomatica affinché obiettivi analoghi o più ambiziosi vengano perseguiti anche dal resto del mondo;

per ridurre del 40 per cento – rispetto al 1990 – le emissioni di gas-serra entro il 2030 e dell'80 per cento entro il 2050, l'UE dovrà modificare innanzitutto i sistemi di produzione di energia e il sistema dei trasporti, ma dovrà toccare anche numerosi altri ambiti: i sistemi di produzione industriale, la costruzione degli edifici, gli stili di vita delle famiglie;

l'Unione dell'energia è una delle cinque priorità inserite nell'agenda strategica del Consiglio europeo, adottata il 26 e 27 giugno 2014, e considerata elemento fondamentale al fine di evitare la dipendenza dell'UE dalle importazioni energetiche;

si condividono pienamente le cinque dimensioni in cui si articola la Strategia quadro di cui alla comunicazione COM (2015)80, tra loro strettamente interrelate: sicurezza energetica, solidarietà e fiducia; piena integrazione del mercato europeo dell'energia; efficienza energetica per contenere la domanda; decarbonizzazione dell'economia; ricerca, innovazione e competitività;

richiamate le Conclusioni del Consiglio Europeo del 19 e 20 marzo 2015;

tenuto conto del parere della Commissione affari esteri, emigrazione;

si esprimono in senso favorevole, con i seguenti rilievi:

1. Si ritiene che l'impegno unilaterale della UE a ridurre le emissioni del 40 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 vada considerato in relazione agli impegni che le altre macroregioni del mondo sono disposte a prendere nella stessa materia, avendo queste altre macroregioni emissioni più elevate se viste in proporzione al Pil e meno elevate se considerate *pro capite* (con l'eccezione di Usa e Giappone)

2. Poiché perseguire obiettivi più ambiziosi rispetto a quelli della Strategia Europa 2020 (riduzione delle emissioni del 20 per cento rispetto al 1990, o del 30 per cento, se le condizioni lo consentiranno) può generare distorsioni della concorrenza globale e spiazzare l'industria europea, favorendo la delocalizzazione di attività produttive *energy intensive* in altre macroregioni del mondo meno rispettose dell'ambiente con il duplice effetto negativo di aumentare l'inquinamento globale e la disoccupazione nella UE, gli impegni per il 2030 vanno realizzati nel contesto di adeguati accordi che coinvolgano tutte le principali economie del mondo, con particolare riferimento alla prossima Conferenza di Parigi e ai negoziati sul Partenariato Transatlantico su commercio e investimenti (TTIP);

3. Poiché l'*Emission Trading System* (UE ETS), contrariamente alle ambizioni globali originarie, è stato adottato solo dall'Europa e non è riuscito nel tempo a formare prezzi di mercato utili agli scopi istitutivi, si invita a valutare se il progetto di riforma della UE ETS, ipotizzato dalla Commissione europea, sia in grado di rendere il mercato delle quote di emissione di gas a effetto serra finalmente liquido e remunerativo in misura sufficiente ad attivare un adeguato ciclo di investimenti contro i cambiamenti climatici o se, invece, il progetto della Commissione non rischi di introdurre nuove forme di sussidio nel quadro di un sistema di prezzi sostanzialmente amministrati, nel qual caso andrebbe riconsiderata l'alternativa dell'introduzione graduale di forme articolate di *carbon tax* a valere sia sulle merci prodotte nella UE sia su quelle di importazione, così da evitare, nel rispetto degli accordi WTO, negativi effetti di spiazzamento dell'Europa nel commercio mondiale;

4. Nel condividere l'obiettivo di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, diversificando fonti, fornitori e rotte di transito, si considera prioritario promuovere, a complemento della produzione interna e delle importazioni dalla Russia, l'approvvigionamento dai giacimenti del Mediterraneo orientale, del Caspio e, compatibilmente con i vincoli di una politica estera a promozione e difesa della pace, del Medio Oriente e del Nord Africa; si auspica inoltre la ricollocazione delle attuali reti nazionali dei gasdotti in una rete UE superando le strozzature infrastrutturali e le resistenze regolatorie dei singoli Paesi allo scopo di evitare investimenti inutili in una logica europea, di aumentare il grado di concorrenza nel settore e di rendere possibile il *reverse flow* di gas naturale sulle direttrici Sud-Nord ed Ovest-Est, premessa per fare dell'Italia l'*hub* europeo del gas naturale e per offrire alternative di fornitura ai paesi dell'Est Europa;

5. In merito, in particolare, agli obblighi relativi allo stoccaggio strategico del gas introdotti da alcuni Stati membri, si invita la Commissione UE a prevedere, ai fini della sicurezza, una gestione congiunta a livello europeo delle quantità da conservare nel tempo e, ai fini della competizione nel settore, a considerare gli stoccaggi come parte integrante delle infrastrutture deputate a servire il mercato seguendo le oscillazioni della domanda;

6. Quanto ai meccanismi di aggregazione della domanda per acquisti collettivi di gas in caso di crisi, si considera imprescindibile il carattere volontario della partecipazione a tali gruppi, come prefigurato nella Comunicazione della Commissione COM (2015) 80 def.;

7. Si auspica che gli investimenti nelle reti elettriche e del gas, potenziali beneficiari del piano Juncker, siano finanziati con tariffe in grado di remunerare il capitale investito con equilibrio, in particolar modo in relazione ai tassi d'interesse;

8. Quanto ai Progetti di interesse comune (PCI), si segnala l'esigenza di semplificare le regole di accesso al sostegno finanziario e la necessità di estendere l'accesso ai fondi *Connecting Europe Facilities* anche per il finanziamento di progetti di interconnessione con Paesi terzi (come, nel caso italiano, la Tunisia); in generale, si segnala l'esigenza di superare la previsione secondo cui un progetto si qualifica come Progetto di Interesse Comune solo qualora interessi almeno due Stati membri dell'Unione (o dell'Area economica europea), poiché tale vincolo costituisce un forte ostacolo a possibili sviluppi infrastrutturali verso Paesi *extra-UE* anche con un elevato potenziale di sviluppo delle fonti rinnovabili;

9. In merito alla revisione del quadro regolatorio europeo delineato dal Terzo Pacchetto energia, si condivide la proposta di promuovere maggiormente il coordinamento fra i gestori di rete e la loro integrazione su base regionale, ma al contempo si considera necessaria una maggiore trasparenza nelle regole di funzionamento, garantendo al nuovo sistema europeo un'adeguata sorveglianza regolatoria; si considera inoltre condivisibile l'intento di adeguare i poteri decisionali di ACER e del Comitato dei Regolatori, in particolare ai fini della promozione della cooperazione fra i Regolatori europei, purché ne vengano rafforzate l'indipendenza e l'*accountability*;

10. Con riferimento all'intenzione della Commissione UE di definire, in modo coordinato per ogni Stato membro, una metodologia per valutare l'adeguatezza del proprio sistema in una prospettiva sovranazionale, si auspica non venga trascurata la specificità dei compiti di Governi, Regolatori, Commissione Europea, Gestori di rete;

11. Quanto al nuovo obiettivo europeo di avere sistemi elettrici nazionali interconnessi tra loro per almeno il 10 per cento della capacità di produzione elettrica di ciascuno entro il 2020 e per almeno il 15 per cento entro il 2030, si segnala l'opportunità di condizionare tali obiettivi ad adeguate analisi costi-benefici allo scopo di evitare investimenti non efficienti; qualora venisse comunque confermata l'adozione di *target* predefiniti e fissi, questi dovrebbero essere riferiti all'energia complessivamente

utilizzata in un Paese in un dato periodo di tempo o alla punta di capacità effettivamente utilizzata nell'anno e non alla capacità produttiva, che in molti Paesi è sottoutilizzata;

12. Si auspica la definizione di un quadro di riferimento europeo nell'ambito del quale ciascuno Stato membro possa definire la distribuzione degli oneri generali di sistema evitando che essi siano connessi a una quantità di energia elettrica «in rete» in costante decrescita che comporterebbe inevitabilmente, a parità di gettito, un continuo aumento dei loro valori unitari, vanificando così gli sforzi dei governi per ridurre il costo dell'energia;

13. In tema di tutele dei consumatori vulnerabili, si auspica un'evoluzione delle tariffe in base ai redditi dei clienti da tutelare e non in base ai consumi, così da incentivare l'utilizzo dell'energia elettrica laddove sostitutivo di altre fonti a maggiore impatto ambientale;

14. Quanto alla promozione della concorrenza, si considera utile favorire la pluralità delle offerte e degli acquisti, comprese forme di acquisto consortile, diretto e indiretto, da parte di soggetti privati o pubblici purché eseguite con le stesse modalità consentite agli acquirenti individuali;

15. Quanto ai mercati della capacità produttiva nel settore elettrico, in attesa di una riforma più ambiziosa dei mercati all'ingrosso capace di remunerare le riserve di sicurezza già nel normale sistema dei prezzi, si auspica grande prudenza nell'introdurre prezzi minimi garantiti, che di fatto ricostituirebbero sistemi di *capacity payment*, e si suggerisce di legarli in ogni caso a scadenze di lungo termine;

16. Allo scopo di orientare le politiche industriali a sostegno dell'innovazione tecnologica, si auspica che vengano fissati, nel settore dei trasporti, *standard* sulle emissioni di CO₂ e misure per incrementare l'efficienza dei carburanti e la riduzione delle emissioni, con particolare riferimento ai mezzi pesanti e agli autobus; si auspicano inoltre iniziative volte allo sviluppo e alla diffusione in ambito urbano ed extraurbano di un sistema di mobilità sostenibile basato sull'utilizzo dei veicoli ibridi o elettrici, con relativa realizzazione della necessaria rete di infrastrutture per la ricarica, pienamente integrata con quella di distribuzione dell'energia elettrica, nonché politiche infrastrutturali che aumentino l'intermodalità, valorizzando il trasporto su ferro o via acqua;

17. Quanto alla incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili, si ritiene che essa debba essere inserita nel contributo che l'industria elettrica dà, Paese per Paese, assieme ad altri macrosettori dell'economia (trasporti, edifici, siti produttivi) al più generale obiettivo di riduzione delle emissioni; che debba rispettare il principio di neutralità tecnologica nell'assegnazione delle risorse di origine fiscale a parafiscale; che debba infine dispiegarsi nel tempo così da raggiungere gli obiettivi finali capitalizzando i miglioramenti delle tecnologie e lo sviluppo delle infrastrutture, in particolare delle *smart grid*, al quale dovranno contribuire, anche se non in misura esclusiva, i produttori che le utilizzeranno;

18. In tema di sviluppo e integrazione delle fonti rinnovabili di energia elettrica, al fine di favorire lo sviluppo di un mercato all'ingrosso europeo, si ritengono necessari meccanismi d'asta efficienti e competitivi a livello europeo, mercati intragiornalieri liquidi e mercati del bilanciamento integrati per mettere a fattor comune le riserve operative e massimizzare la flessibilità transfrontaliera;

19. Allo scopo di accrescere la competitività dell'economia europea, si considera fondamentale agevolare gli investimenti nelle imprese ad alta tecnologia, che sviluppano prodotti e tecnologie per l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni;

20. Sembra opportuno puntare a norme regolatrici dei mercati che favoriscono il passaggio verso sistemi energetici e di produzione ad bassa emissione di gas-serra, piuttosto introdurre incentivi o disincentivi diretti, perché questi ultimi possono drogare i mercati e divenire fonti di inefficienza, se mantenuti troppo a lungo nel tempo e se mal calibrati;

21. Fermi restando gli obiettivi di riduzione di gas-serra al 2030 e al 2050 fissati per ogni paese da determinare prima della COP21 di Parigi), si ritiene inoltre opportuno lasciare libertà ai paesi della UE nel determinare il proprio specifico *mix* fra efficientamento energetico e ricorso alle energie rinnovabili, viste le grandi differenze fra i paesi della UE: nel *mix* energetico, nel clima, nella struttura produttiva, nel sistema urbanistico, nella tecnologia di costruzione degli edifici;

22. Si ritiene opportuno valutare la possibilità di permettere ai Paesi che, attraverso detrazioni o altri strumenti di tipo fiscale, favoriscono i privati e le aziende che si indirizzano verso tecnologie *green*, di computare le relative spese mediante una contabilità non limitata al singolo anno fiscale, ma che tenga conto in modo completo dei costi e dei benefici fiscali di medio e lungo periodo;

23. L'UE ed ogni suo paese profondano il massimo impegno affinché, come indicato alla COP20 di Lima, alla COP21 di Parigi, ogni stato del mondo adotti obiettivi ambiziosi e misurabili di riduzione di gas-serra, indicando l'anno in cui raggiungere il picco di emissioni e la successiva velocità di riduzione. L'Europa, essendo stata araldo della lotta al *global warming*, gode di tutta la credibilità per intraprendere azioni diplomatiche a tutti i livelli su queste tematiche;

24. Nel mettere in atto adeguate forme di cooperazione internazionale a favore dei paesi poveri (indicate con nel documento con sufficiente precisione), l'UE privilegi le azioni di mitigazione rispetto a quelle di adattamento, essendo le prime più mirate all'obiettivo di riduzione dei gas-serra;

25. L'UE eviti di raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni mediante delocalizzazione degli impianti ad alta emissione di gas-serra nei paesi extra UE;

26. Nel rispetto delle regole del commercio internazionale, l'UE favorisca l'importazione di merci a basso *carbon footprint*;

27. L'UE favorisca la nascita, nei paesi in via di sviluppo, di filiere agricole e industriali, di sistemi di produzione di energia e di sistemi di trasporto a bassa emissione di gas-serra.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 3 giugno 2015

Sottocommissione per i pareri

102^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
MORRA

La seduta inizia alle ore 13,50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (n. 165)

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 10^a riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MORRA (*M5S*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (n. 164)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MORRA (*M5S*), dopo aver illustrato il decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere alla 8^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MORRA (M5S), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore MORRA (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sul subemendamento 3.0.100 (testo 3)/1 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando la necessità che la norma ivi prevista, nel prevedere la pubblicazione, sul sito istituzionale della regione Puglia, dello stato di avanzamento degli interventi realizzati per il contrasto della *Xylella*, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla Regione.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 85

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

277^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Paolo Morozzo Della Rocca, rappresentante della Comunità di Sant'Egidio.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione: audizione di un rappresentante della Comunità di Sant'Egidio

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 21 maggio.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto al professor Paolo Morozzo della Rocca, rappresentante della Comunità di Sant'Egidio, e introduce i lavori.

Il professor MOROZZO DELLA ROCCA svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la senatrice LO MORO (*PD*) e i senatori CALDEROLI (*LN-Aut*) e MAZZONI (*FI-PdL XVII*).

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (n. 170)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Esame e rinvio)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in base alla delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) e volto a recepire nell'ordinamento nazionale due direttive europee in materia di protezione internazionale: la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale, e la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa alle condizioni per i richiedenti protezione internazionale.

Precisa che il compito di sviluppare una politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea è affidato all'Unione europea dall'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine, è prevista l'istituzione di un sistema europeo comune di asilo, che definisce uno *status* uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di Paesi terzi, valido in tutta l'Unione. In assenza di un apposito intervento legislativo, la materia del diritto di asilo è interamente attuata e regolata dall'insieme delle norme sulla protezione internazionale previste a livello europeo, recepite nell'ordinamento italiano – in base l'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 – in un testo unico delle disposizioni legislative vigenti, predisposto dal Governo.

Riservandosi di predisporre un'articolata proposta di parere, segnala alcune questioni critiche, che richiedono una riflessione approfondita.

Innanzitutto, emergono alcuni profili di costituzionalità in relazione alla tutela dei diritti fondamentali, con particolare riferimento al diritto alla difesa e alla riserva di giurisdizione in materia di misure restrittive della libertà personale, previsti, rispettivamente, dagli articoli 24 e 13 della Costituzione. Ad esempio, lo schema di decreto legislativo estende la possibilità di trattenimento anche nel caso in cui sussista un pericolo di fuga del richiedente la protezione internazionale. Inoltre, prevede che la permanenza nei luoghi di detenzione possa protrarsi fino a dodici mesi, mentre la legge n. 161 del 2014, all'articolo 3, comma 1, lettera e), ha ridotto i tempi massimi di trattenimento a 30 giorni, prorogabili due volte, quindi per non più di tre mesi, nei confronti degli stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo. In tal modo, si configurerebbe una irragionevole disparità di trattamento proprio per gli stranieri trattenuti dopo avere richiesto asilo o avere impugnato la decisione della commissione territoriale, i quali peraltro potrebbero essere scoraggiati ad esercitare il diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 46 della direttiva n. 32 del 2013. Infine, nei centri di identificazione ed espulsione si verificano frequentemente situazioni di promiscuità, che comportano la violazione del divieto di trattamenti degradanti previsto dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In secondo luogo, appare necessario acquisire il parere della Conferenza Unificata sullo schema di decreto legislativo. Infatti le modifiche alla normativa vigente incidono sulla gestione delle misure di accoglienza a livello territoriale. Peraltro, si prevede un rafforzamento al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), predisposto dagli enti locali, ma non è precisato il termine per il trasferimento dai centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA), a cui si dovrebbe fare ricorso solo per la fase di emergenza, verso l'accoglienza decentrata sul territorio.

Infine, sottolinea alcune carenze nell'attuazione della direttiva n. 33. Ad esempio, occorrerebbe integrare lo schema di decreto legislativo con la previsione che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione può essere disposto o prorogato solo in assenza di misure alternative meno coercitive; bisognerebbe prevedere che il richiedente protezione internazionale possa essere ulteriormente trattenuto in un centro

di identificazione solo se, prima del trattenimento, abbia già avuto l'effettiva opportunità di accedere alla procedura di asilo. Inoltre, l'articolo 12 del decreto legislativo prevede che l'allontanamento ingiustificato dai centri comporta la decadenza dalle condizioni di accoglienza, mentre la direttiva ne stabilisce la riduzione o la revoca. Infine, l'articolo 24, comma 1, lettera c) dello schema di decreto legislativo non appare conforme alla direttiva n. 32 del 2013, in quanto non prevede che le commissioni territoriali siano dotate di personale specificamente competente in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e impegnato a tempo pieno nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) rileva che per i richiedenti asilo non dovrebbe previsto il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione.

Il vice ministro BUBBICO precisa che i richiedenti protezione internazionale rimangono in stato di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione sia strumentale a interferire con l'esecuzione del provvedimento di espulsione, oppure se si tratti di soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale e per l'ordine e la sicurezza pubblica, già condannati per reati gravi.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) concorda sulla opportunità di limitare la libertà di circolazione dei richiedenti protezione internazionale nei casi indicati dal Vice Ministro, ai quali peraltro è riconosciuto un permesso di soggiorno temporaneo, in attesa della decisione della commissione territoriale ed eventualmente del pronunciamento del tribunale ordinario sul ricorso avverso il rigetto della domanda. La presentazione di domande di protezione in serie, infatti, lascia presupporre l'esistenza di una gestione del fenomeno da parte di organizzazioni criminali, anche nella fase successiva al trasporto dalle coste africane.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) auspica che i rilievi prospettati dal relatore siano formulati come condizioni. Infatti, a suo avviso è inaccettabile che carenze strutturali o vincoli di bilancio limitino l'attuazione delle direttive europee, soprattutto nella parte in cui afferiscono ai diritti della persona.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) assicura che sarà compiuta un'attenta valutazione della congruità dello schema di decreto legislativo con il testo delle direttive europee; eventuali rilievi per la carenza nell'attuazione delle disposizioni attinenti i diritti fondamentali della persona saranno certamente formulati come condizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Agenda europea sulla migrazione» (COM (2015) 240 definitivo) (n. 64)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), in qualità di relatrice, riferisce sull'Agenda europea sulla migrazione, presentata il 13 maggio 2015 dalla Commissione europea, con la quale si intende fornire una risposta alla situazione di crisi in atto nel Mediterraneo che coinvolga tutti gli attori interessati, gli Stati membri, le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali, la società civile, autorità locali e Paesi terzi.

A tale proposito, ricorda che i lavori per la definizione di un'agenda europea globale sulla migrazione sono stati avviati il 5 marzo 2015, con un primo dibattito di orientamento sulle iniziative da intraprendere per rendere concretamente operativi gli strumenti esistenti e la cooperazione nella gestione dei flussi migratori dai Paesi terzi. La gestione della migrazione figura, infatti, per la prima volta, fra le priorità esplicite della Commissione europea, come indicato negli orientamenti politici del presidente Juncker.

Nella prima parte dell'Agenda, sono delineate le misure concrete da attuare nell'immediato, anche a seguito dei tragici incidenti legati al fenomeno migratorio accaduti nel Mediterraneo, e che serviranno come modello di reazione rapida nell'eventualità di crisi future.

In particolare, tra le azioni immediate, la Commissione individua il potenziamento delle operazioni congiunte "Triton" e "Poseidon" dell'Agenzia Frontex, per il pattugliamento delle coste e la protezione delle frontiere marine, con risorse finanziarie triplicate nel 2015 e 2016, e il supporto a un'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Mediterraneo volta a smantellare le reti di trafficanti.

Inoltre, il 27 maggio 2015 la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione del Consiglio sulle misure provvisorie di ricollocazione per l'Italia e la Grecia, Stati che hanno dovuto fronteggiare un afflusso particolarmente intenso di migranti, con l'obiettivo di attivare un meccanismo temporaneo di distribuzione, tra gli Stati membri, delle persone con evidente bisogno di protezione internazionale, in attuazione dell'articolo 78, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale misura temporanea dovrebbe portare a un sistema permanente di ricollocazione. Entro la fine del 2015, pertanto, la Commissione presenterà una proposta legislativa incentrata su un sistema di ricollocazione obbligatorio ad attivazione automatica che, in caso di afflusso massiccio di potenziali richiedenti asilo, distribuisca all'interno dell'Unione europea le persone con evidente bisogno di protezione internazionale.

La Commissione ha inoltre adottato una Raccomandazione relativa a un programma europeo di reinsediamento, nella quale invita gli Stati membri a reinsediare, in un periodo di due anni, 20.000 persone prove-

nienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con evidente bisogno di protezione internazionale secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La proposta di distribuzione si basa sugli stessi criteri utilizzati per il meccanismo di ricollocazione di emergenza, ossia PIL, popolazione e tasso di disoccupazione, tenuto conto del numero di richiedenti asilo accolti in passato e degli sforzi di reinsediamento già compiuti dagli Stati membri su base volontaria. Gli Stati membri che aderiranno al programma riceveranno un finanziamento dell'Unione europea pari a 50 milioni di euro per il periodo 2015-2016.

Avendo riconosciuto che la crisi migratoria nel Mediterraneo ha rivelato i limiti strutturali della politica migratoria dell'Unione e degli strumenti di cui dispone, l'Agenda definisce anche un nuovo approccio strategico, per gestire meglio la migrazione a medio e lungo termine, basato su quattro pilastri: ridurre gli incentivi all'immigrazione irregolare, salvare vite umane e garantire la sicurezza delle frontiere esterne, avviare una politica comune di asilo e una nuova politica di migrazione legale.

Per ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare, la Commissione propone di affrontare le cause alla base delle migrazioni, attraverso lo sviluppo della cooperazione e dell'assistenza umanitaria. Poiché uno degli incentivi all'immigrazione irregolare è la consapevolezza che il sistema di rimpatrio dell'Unione europea funziona in modo imperfetto, la Commissione propone un'azione più forte da parte dell'Unione per far sì che i Paesi terzi assolvano ai loro obblighi di riammissione, unitamente all'adozione di condizioni omogenee per il rimpatrio, indicate in un apposito manuale, e al monitoraggio dell'attuazione della relativa direttiva.

La Commissione ritiene che uno spazio senza frontiere interne e una solida politica di asilo e migrazione possano durare soltanto se l'Unione europea gestisce le sue frontiere esterne nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Intende pertanto rafforzare il ruolo e le capacità di Frontex; introdurre una normativa sulla gestione delle frontiere volta a garantire un livello elevato e uniforme di controllo di tutti gli aspetti delle frontiere esterne dell'Unione; intensificare il coordinamento, a livello dell'Unione, delle funzioni della guardia costiera; rafforzare le capacità dei Paesi terzi di gestire le loro frontiere; presentare una proposta riveduta del pacchetto cosiddetto «frontiere intelligenti», relativo al sistema di registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di Paesi terzi, che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

Poiché l'Unione dovrà garantire l'attuazione piena e coerente del sistema europeo comune di asilo, l'Agenda propone di istituire un nuovo processo di monitoraggio per il sistema europeo comune di asilo (CEAS), che esamini l'attuazione e l'applicazione delle norme in materia e promuova la fiducia reciproca, anche al fine di migliorare le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo. Dovranno essere definite anche le linee guida per la lotta agli abusi sul sistema d'asilo. L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo dovrà intensificare la cooperazione pratica con gli Stati membri per affermarsi come referente in grado di fornire informazioni centralizzate. Tra le proposte della Commissione vi sono anche mi-

sure per promuovere, su base sistematica, l'identificazione e il rilevamento delle impronte digitali, l'introduzione di identificatori biometrici nel sistema Eurodac, nonché la valutazione – e un eventuale riesame entro il 2016 – del regolamento di Dublino.

Infine, muovendo dalla convinzione che l'Unione europea debba attrarre i talenti per essere più competitiva a livello globale in una fase di declino demografico, l'Agenda europea sulla migrazione propone un processo di riesame e modernizzazione della direttiva sulla Carta blu per l'ingresso e il soggiorno di lavoratori altamente qualificati e l'avvio di una piattaforma di dialogo con le parti sociali sulla migrazione economica. Inoltre, la politica dell'Unione in materia di migrazione legale dovrebbe prevedere interventi più decisi per collegare la migrazione alle politiche di sviluppo, assegnare priorità ai finanziamenti delle politiche di integrazione e rendere meno costosi, più veloci e più sicuri i trasferimenti delle rimesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 5 GIUGNO

La PRESIDENTE avverte che la seduta di venerdì 5 giugno, già convocata per le ore 9,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 3 giugno 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 77

Presidenza del Presidente
PALMA

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

209^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*, approvato dalla Camera dei deputati

(708) CASSON ed altri. – *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

(709) DE CRISTOFARO ed altri. – *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di atte-*

nuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

(1693) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale

(1713) CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati

(1113) CASSON ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale

(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifica della disciplina della prescrizione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il senatore BUCCARELLA (M5S), pur condividendo per diversi aspetti l'impostazione di fondo del disegno di legge n. 1844, sottolinea l'opportunità di far cessare la decorrenza del termine di prescrizione con la pronuncia di condanna di primo grado, soprattutto con riferimento ai delitti contro la pubblica Amministrazione ed ai reati di stampo mafioso. Per tali gravi reati, infatti, la prescrizione non può rappresentare un ostacolo all'esercizio della funzione repressiva da parte dello Stato.

Il senatore D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) rileva, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, l'opportunità che nel disegno di legge n. 1844 venga meglio temperata l'esigenza di assicurare una più rigorosa risposta punitiva con la necessità di rispettare i principi costituzionali in materia di ragionevole durata del processo. In uno Stato liberale di diritto, infatti, il rapporto punitivo fra lo Stato e l'imputato non può protrarsi oltre un termine ragionevole. Con il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati l'innalzamento dei termini di prescrizione può invece risultare, in special modo in taluni casi, del tutto sproporzionato. In proposito è sufficiente rilevare come il testo proposto dall'altro ramo del Parlamento, soprattutto con riferimento a talune fattispecie, finisca per cumulare gli effetti di misure diverse (ad esempio, quelli relativi agli aumenti dei termini di prescrizione derivanti dall'inserimento di determinati reati nel catalogo di cui al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale con quelli derivanti dalla sospensione del corso della prescrizione di due anni in grado di appello e di un anno in Cassazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del disegno di legge n. 1844), con il rischio di vedere in concreto i termini di prescrizione aumentare in modo ingiustificabile.

Il senatore D'Ascola sottolinea che il testo approvato dalla Camera inciderà in particolare con riferimento ai termini di prescrizione per reati che costituiscono fattispecie intermedie tra le fattispecie criminose più gravi – per le quali la prescrizione è nei fatti inoperante sia alla luce dell'esigenza di perseguire reati che destano un elevato allarme sociale sia per la significatività dei termini già previsti – e i reati cosiddetti «bagatel-

lari» per i quali la prescrizione funge di fatto come strumento di depenalizzazione.

Per quanto riguarda poi in particolare, l'articolo 2 del disegno di legge n. 1844 – recante modifica all'articolo 158 del codice penale – ferma restando la necessità di rispettare i trattati internazionali *in subiecta materia*, rileva l'opportunità di prestare la massima attenzione agli effetti derivanti dal combinato disposto di tale previsione – che fa coincidere il *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione per i reati di cui all'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, commessi nei confronti di minori, con il compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa – con il dettato dell'attuale articolo 157, comma 6 del codice penale, che già prevede un raddoppio del termine ordinario di prescrizione per i medesimi reati.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*), pur condividendo nel complesso la *ratio* del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea la necessità di prevedere ulteriori meccanismi incrementali, in quanto negli ultimi anni l'istituto della prescrizione ha prestato il fianco ad abusi che hanno fortemente limitato la *potestas puniendi* dello Stato, favorendo situazioni di privilegio e di non punibilità anche rispetto a reati di una certa gravità. Per queste ragioni condivide la proposta del senatore Buccarella di far cessare il decorso del termine di prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di condanna emessa in primo grado.

Prende la parola il senatore ORELLANA (*Misto*) osservando che, da un esame più attento dei dati statistici che sono pervenuti alla Commissione, la percezione iniziale di una significativa diminuzione dei procedimenti prescritti, registratasi negli ultimi anni, deve essere parzialmente riconsiderata. Infatti, se è vero che si è registrata una notevole diminuzione delle prescrizioni nelle prime fasi dei procedimenti – dove comunque si concentra la stragrande maggioranza delle prescrizioni – è altrettanto vero che nelle fasi finali (corte d'appello e cassazione) si è riscontrato un evidente aumento dei casi di prescrizione. Confrontando il dato delle prescrizioni in Corte d'Appello sul totale dei procedimenti definiti per tale grado di giudizio si registra che oramai 1 procedimento su 4 si conclude con la prescrizione. È un dato agghiacciante trattandosi di un dato che può definirsi solo come una vera e propria giustizia negata e si può agevolmente ipotizzare che, in alcuni casi, l'appello sia proposto a fini puramente strumentali, per far maturare la prescrizione. È evidente che al fine di ridurre le probabilità che questo avvenga è giusto prevedere periodi di sospensione dei termini di prescrizione dopo la condanna di primo grado e dopo la condanna in appello. Si domanda però se i termini previsti nel testo che è giunto dalla Camera siano congrui a raggiungere l'obiettivo di ridurre sensibilmente le prescrizioni in appello.

Va detto poi che sarebbe auspicabile rivedere complessivamente la normativa che è eccessivamente complessa o meglio complicata in materia di prescrizione. La combinazione di termini prescrittivi previsti dall'arti-

colo 157 del codice penale a cui si aggiungono le disposizioni dell'articolo 544 del codice di procedura penale e quelle sulla sospensione (articolo 159 del codice penale) e sulla interruzione (articolo 160 del codice penale) creano un groviglio talvolta inestricabile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e fissa a mercoledì 17 giugno, ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1844, assunto dalla Commissione come testo base. Viene altresì fissato a lunedì 22 giugno, ore 18, il termine per la presentazione di subemendamenti alle eventuali proposte emendative presentate dalla relatrice o dal Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell'Unione europea, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (n. 166)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio.

La relatrice, senatrice GINETTI (*PD*) preannuncia la presentazione nella giornata di domani di uno schema di parere all'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 3 giugno 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 15

Presidenza del Presidente
LATORRE

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

131^a Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE ricorda che il prossimo 9 giugno avrà luogo la visita presso la Centrale operativa della Guardia di finanza, già deliberata lo scorso 14 aprile.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE rende quindi noto che il 25 e 26 giugno prossimi si svolgerà, in Senato, un seminario, organizzato dai due rami del Parlamento in collaborazione con l'OCSE dal titolo «Le riforme per la crescita in Europa», promosso dalla vice presidente Lanzillotta e che la Presidenza del Senato ha invitato ogni Commissione a partecipare con almeno due rappresentanti.

La Commissione prende atto.

PER UN AFFARE ASSEGNATO

Il presidente LATORRE informa la Commissione che nell'odierno Ufficio di Presidenza, convocato per le ore 15, si è convenuto di richiedere l'assegnazione di un Affare relativo alle linee programmatiche e di indirizzo in vista del Consiglio europeo sulla Difesa del 25 e 26 giugno 2015, onde pervenire al voto di una risoluzione.

Invita pertanto la Commissione a pronunciarsi sul punto.

La Commissione conviene in tal senso.

SULLO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE N. 3-01355

Con riferimento all'interrogazione n. 3-01355, a firma dei senatori Marton e Santangelo, relativa al recupero delle salme di tre pescatori al largo delle coste catanzaresi e la cui calendarizzazione era stata sollecitata dal senatore Santangelo nella seduta dello scorso 21 maggio, il presidente LATORRE riferisce che la Presidenza ha inoltrato al Governo gli opportuni solleciti, e che la Difesa ha reso noto di aver chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri un cambio di delega a rispondere, stante la preminente competenza del Ministero delle infrastrutture.

Il sottosegretario ROSSI, nel ribadire che la richiesta di individuare il Ministero delle infrastrutture come competente a rispondere era già stata inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel novembre 2014 e nuovamente ribadita nel gennaio del presente anno, precisa che la Difesa ha prontamente reso le predette precisazioni anche alle missive inoltrate dallo studio legale che rappresenta i parenti delle vittime, informando che le istanze sarebbero state trasmesse al Ministero delle infrastrutture per le competenti decisioni del caso.

Con riferimento all'appello inoltrato al Ministro della difesa dai familiari delle vittime attraverso i *social network*, rileva inoltre che il Dicastero ha, anche in questo caso, risposto, precisando che le iniziative di ricerca

che può intraprendere la Difesa sono comunque subordinate ad esplicita richiesta dell'autorità giudiziaria.

Il rappresentante del Governo rileva inoltre che, nel corso del presente anno, non risulta sopraggiunto alcun evento significativo sulla vicenda. Infatti, la procura della Repubblica non ha richiesto un intervento ma solo precisato che non sussistono cause ostative alle determinazioni che la Difesa vorrà assumere, ciò che non autorizza il Dicastero ad operare senza una specifica richiesta di intervento da parte del competente Ministero delle infrastrutture.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*), pur prendendo atto dei rilievi formulati dal sottosegretario, stigmatizza comunque il ritardo con cui giungono queste comunicazioni, soprattutto considerata la particolare delicatezza delle problematiche sottese all'atto di sindacato ispettivo in questione.

Il PRESIDENTE osserva che quanto poc'anzi reso dal rappresentante del Governo non può comunque essere assimilato ad una risposta nel senso formale del termine.

Invita inoltre i presentatori dell'atto di sindacato ispettivo ed i commissari presenti a valutare l'opportunità di sensibilizzare anche i membri dell'8^a Commissione sulla problematica, stante la competenza primaria del Ministero delle infrastrutture.

Il sottosegretario ROSSI assicura che verranno inoltrati, dalla Difesa, ulteriori solleciti alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di individuare celermente il ministero competente a rispondere.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014 (n. 167)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il presidente LATORRE ricorda che nella scorsa seduta era stato deliberato di richiedere, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, una proroga di dieci giorni per l'espressione del parere, successivamente autorizzata dal Presidente del Senato. Il nuovo termine è pertanto fissato al 12 giugno.

Il relatore PEGORER (*PD*) prosegue quindi l'illustrazione del provvedimento, ricordando che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 306 del Codice dell'ordi-

namento militare, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 24 febbraio 2014, n. 20. La disposizione prevede, infatti, che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, definisca con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché di quelli non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e, quindi, transitabili in regime di locazione, ovvero alienabili, anche a esterni.

Con riferimento al termine del 31 marzo per l'adozione del decreto, osserva poi che la relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto ne precisa la natura ordinatoria, rilevando che già in passato i decreti in questione sono stati adottati, più volte, in data successiva.

Come già precisato nella precedente seduta, ricorda inoltre che il documento all'esame della Commissione, che si compone di cinque articoli e due allegati, non va considerato come un atto meramente burocratico, ma riveste particolare importanza in ordine a diversi profili: funzionale, economico e sociale.

Osserva quindi che lo schema di decreto in esame definisce il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014, dando contezza dello stato del processo di valorizzazione e dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa secondo determinati parametri quantitativi ed economici, e fissando ulteriori disposizioni relativamente alla possibilità di conduzione da parte di alcune categorie non aventi titolo ovvero protette. Tutto ciò anche a seguito del dibattito parlamentare svoltosi sull'argomento nel corso degli ultimi anni, sia in relazione ai precedenti decreti (riferiti al 2008, al 2009, nonché ai bienni 2010-2011 e 2012-2013), sia con riferimento ai decreti delegati attuativi della legge n. 244 del 2012. Infine, nel predetto quadro va altresì tenuto presente lo stesso processo di razionalizzazione e riorganizzazione delle risorse già individuato dal più generale programma pluriennale relativo alla costruzione, all'acquisto e alla ristrutturazione degli alloggi di servizio per il personale militare.

Passa successivamente alla disamina dell'articolato, a partire dall'articolo 1. In particolare, il comma 1 quantifica il numero complessivo degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa e specifica il loro utilizzo suddiviso per tipologia abitativa e per Forza armata, rimandando alla tabella 1 dell'allegato A, dove viene accertato il numero globale degli alloggi di servizio della Difesa in dotazione al 1° gennaio 2015, fissato in 16.812 unità. La relazione predisposta dal Governo precisa, al riguardo, che il numero di alloggi realmente impiegabili dalle Forze armate era però di 13.566, numero dato dalla differenza tra il totale degli alloggi e quelli non più utili a fini istituzionali. Il comma, in ordine alla situazione complessiva degli alloggi, riassume la situazione dell'entità del patrimonio abitativo dell'Esercito (meno 357 unità rispetto al 2013), della Marina (meno 29 unità rispetto al 2013), e dell'Aeronautica (meno 64 unità rispetto al 2013).

Al comma 2 viene poi quantificato il numero globale degli alloggi di servizio ritenuti non più utili secondo quanto disposto dall'articolo 306, commi 2 e 3 del Codice dell'ordinamento militare, pari a 3.246 unità abitative (erano 3.696 nel 2013), mentre il comma successivo reca il raffronto, in termini quantitativi e qualitativi, con i decreti ministeriali del 23 giugno 2010, dell'11 giugno 2012 e del 7 maggio 2014, concernenti, rispettivamente, i piani di gestione per gli anni dal 2009 al 2013.

Il comma 4 rinvia all'allegato B dello schema di decreto, la cui tabella, elaborata secondo le indicazioni dei pareri resi dalle Commissioni difesa dei due rami del Parlamento, illustra la situazione degli alloggi alienabili inseriti nel decreto direttoriale 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, con l'indicazione degli alloggi effettivamente alienati (217 nel 2014), suddivisi per Forza armata.

Il comma 5, infine, dispone che gli allegati e le tabelle cui si fa rinvio costituiscono parte integrante del decreto.

L'articolo 2, comma 1, stabilisce, analogamente allo schema di decreto sottoposto alla Commissione lo scorso anno, le condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni per particolari categorie ritenute meritevoli di tutela, con riferimento agli alloggi ASI (alloggi di servizio connessi all'incarico), AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie) e ASCG (alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi), prestando attenzione ai nuclei familiari in cui è presente un portatore di *handicap* accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Significativo appare quanto previsto al comma 2. La disposizione si riferisce infatti al coniuge superstite del concessionario o altro familiare convivente superstite, prevedendo una proroga per tutta la durata dell'*iter* della pratica relativa all'accertamento della causa di servizio in merito al decesso del concessionario e garantendo quindi un titolo giuridico che consenta la legittima permanenza nell'alloggio.

L'articolo 3, analogamente a quanto previsto dal precedente schema di decreto, detta la disciplina relativa ai nuclei familiari composti dal coniuge o da altri familiari del personale militare deceduto, ai quali il Capo di Stato maggiore di Forza armata ha concesso la proroga della conduzione dell'utenza ai sensi dell'articolo 332 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010). Coerentemente, però, ne viene estesa l'applicazione ai beneficiari della proroga di cui al comma 2 dell'articolo 2, da considerarsi, pertanto, aventi titolo alla conduzione dell'alloggio.

Il successivo articolo 4, invece, detta importanti norme interpretative ed applicative in relazione alla disciplina introdotta dall'articolo 4 del precedente schema di decreto (n. 7 del 2014), sul cosiddetto «regime transitorio» degli utenti che hanno perso il titolo alla concessione dell'alloggio, con esclusivo, circoscritto riferimento a quelli tali al 31 dicembre 2010, nonché alle individuate (e limitate), categorie meritevoli di tutela.

In particolare, viene chiarito che gli utenti portatori di *handicap* accertato (ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992), ovvero quelli

il cui nucleo familiare convivente comprendeva, alla data di entrata in vigore del decreto del 7 maggio 2014, un portatore di *handicap*, e che non presentarono istanza ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del predetto decreto, potranno presentarla entro il termine –perentorio- di 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* e che le disposizioni di cui al citato comma 2 dell'articolo 2 del decreto del 7 maggio 2014 si applicano nel senso che i benefici in esse previsti non possono estendersi oltre la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale del 16 marzo 2011 (relativo alla rideterminazione del canone degli alloggi di servizio occupati da utenti senza titolo). Pertanto, la retroattività dell'applicazione del nuovo canone sarà limitata all'11 ottobre del 2011 (data concordemente accettata, in ambito interforze –secondo quanto chiarito dalla relazione introduttiva- per l'applicazione delle disposizioni del predetto decreto).

La *ratio* della norma si ravvisa nella necessità di far salvi i casi nei quali le condizioni accertate di *handicap* che danno titolo alla permanenza nell'alloggio siano comunque operanti, a condizione che l'amministrazione della Difesa sia stata in precedenza posta a conoscenza di tali presupposti di fatto.

Inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto del 7 maggio 2014 (in base alle quali possono mantenere l'alloggio, per un periodo inderogabile di cinque anni dall'entrata in vigore di quel decreto, i figli e i nipoti dei concessionari originari conviventi col medesimo negli ultimi dieci anni), si interpretano nel senso che, anche nel caso di eventuale premorienza antecedente agli ultimi dieci anni, la convivenza con il concessionario originario per almeno un decennio costituisce titolo per il mantenimento dell'alloggio, venendo incontro, come precisato nella relazione governativa, alle passate istanze che chiedevano un'interpretazione estensiva ai decessi anteriori al 2004.

Infine, per quanto concerne l'articolo 5, la relazione governativa specifica che, al fine di mantenere salva la distinzione delle differenti categorie non aventi titolo alla concessione (che con particolare riferimento alle soglie di reddito «di salvaguardia» e protezione di alcune di esse), e non ingenerare, pertanto, dubbi circa le finalità per le quali sono fissate le nuove soglie di reddito di cui al comma 1, dell'articolo 4 del decreto del 7 maggio 2014, agli altri fini individuati dall'ordinamento militare in materia di alienazione sono fatte salve le soglie già prescritte dal decreto di gestione annuale dell'11 giugno 2012, fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT. Le soglie del decreto annuale di gestione del patrimonio abitativo sono infatti richiamate sia per poter beneficiare della rateazione del corrispettivo in caso di opzione dell'acquisto o dell'usufrutto o per la continuazione nella conduzione nei casi di offerta di vendita da parte della Difesa, sia come parametro per l'applicazione delle differenti riduzioni dei prezzi di vendita degli alloggi stessi. Sempre la relazione governativa precisa, da ultimo, che l'amministrazione procede alla revisione annuale della situazione reddituale complessiva degli utenti, ai fini dell'adeguamento dei canoni, sia nei casi in cui gli istanti

abbiano interesse all'adeguamento (in quanto a loro favorevole), sia nei casi in cui il medesimo interesse sia dell'amministrazione (in quanto il canone risulterebbe maggiore in funzione del reddito).

L'oratore osserva quindi che si propongono fin d'ora all'attenzione della Commissione e del Governo alcune osservazioni di natura contenutistica.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 1, con riferimento in particolare alla tabella A, va osservato che il Parlamento, in sede di parere sul precedente schema di decreto, impegnava il Governo a fornire informazioni relativamente ai dati concernenti la distribuzione territoriale del patrimonio abitativo, alle esigenze abitative delle Forze armate in base alle norme vigenti e all'eventuale *deficit* o *surplus* rispetto all'esistente, insieme ad una proiezione almeno quinquennale delle esigenze infrastrutturali, provvedendo ad inserire tal dati nel piano annuale del patrimonio abitativo della Difesa relativo al 2015. Da questo punto di vista, sarebbe allora opportuno ribadire l'esigenza di acquisire tali dati.

Per quanto concerne, invece, la tabella B, appare opportuna una riflessione più approfondita, dal momento che i risultati fin qui ottenuti nell'alienazione degli immobili risulta del tutto insoddisfacente.

Relativamente al comma 1 dell'articolo 2 (che, come prima ricordato, stabilisce le condizioni di deroga e i limiti della durata delle concessioni per particolare categorie ritenute meritevoli di tutela, con riferimento alla legge 104 del 1992, e dei familiari conviventi con il personale dipendente deceduto in servizio o per cause di servizio) andrebbe poi tenuto presente che la Commissione difesa della Camera dei deputati, nella seduta del 20 dicembre 2013, in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo concernente la revisione, in senso riduttivo, dell'assetto strutturale organizzativo delle Forze armate, aveva approvato una condizione finalizzata a prevedere che rientrino nella fascia protetta, determinata dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 306, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, particolari categorie di soggetti, come i coniugi vedovi di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, i coniugi divorziati ovvero legalmente separati di personale militare o civili della difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, i nuclei familiari di personale militare della difesa titolare di concessione di alloggi di servizio con un portatore di *handicap* convivente ed i figli e nipoti di personale militare e civile della difesa titolare di concessione di alloggi di servizio conviventi negli ultimi dieci anni.

Inoltre, per ciò che riguarda l'articolo 3, lo schema di decreto in esame non prevede la possibilità di fare istanza di applicazione del canone individuato ai sensi del comma 2, dell'articolo 286 del Codice dell'ordinamento militare, qualora più favorevole all'utente, mentre relativamente all'articolo 4 sarebbe da osservare che l'obbligo di presentare istanza entro un termine di 90 giorni potrebbe determinare complicazioni (peraltro già verificatesi in passato), facendo apparire preferibile la fissazione di un termine per l'accoglimento delle istanze da parte dell'amministrazione.

Infine, sull'articolo 5 è da osservare che la disposizione sembra riscontrare quanto da più parti sostenuto in ordine alla cosiddetta «non cristallizzazione reddituale».

In via generale –prosegue l'oratore- lo schema di decreto all'esame della Commissione raccoglie sì alcune indicazioni espresse dal Parlamento nel corso degli anni (mostrando così l'esistenza di un rapporto costruttivo con il Governo), ma allo stesso tempo non può essere ignorata (anche a fronte di numerose sollecitazioni che provengono, in particolare, da associazioni e gruppi d'interesse costituitesi a partire dalla condizione degli utenti cosiddetti *sine titulo*) la necessità di superare alcune particolari criticità.

In primo luogo, andrebbero infatti analizzate con maggiore precisione le difficoltà determinatesi nella vendita degli alloggi, che presentano un risultato inadeguato rispetto alle esigenze e agli obiettivi del piano (217 su 2874). Riflessione, questa, che andrebbe condotta sia per quanto riguarda gli immobili sfitti che per quelli occupati, analizzando più concretamente le possibili vie per incentivare e promuovere la vendita di un maggior numero di alloggi. In questo quadro, inoltre, risulta evidente la necessità di una riflessione anche con riferimento alle modalità con le quali è stato fino ad oggi fissato il prezzo di vendita.

Inoltre, sull'ampliamento della fascia delle cosiddette categorie protette (come individuate nel parere espresso dalla Commissione difesa della Camera sul decreto legislativo n. 7 del 2014), sarebbe opportuno chiarire il numero di istanze eventualmente avanzate dai conduttori appartenenti a tali categorie che sono rimaste senza risposta o rigettate. Andrebbe così verificato se le procedure finora adottate possano essere magari semplificate, anche per garantire tempi e modalità più certi nel riconoscimento del tipo di conduzione da attribuire agli utenti stessi, con riguardo soprattutto all'obbligo di rilascio che non dovrebbe sussistere per queste categorie.

Al riguardo, peraltro, è da rilevarsi che non sempre gli utenti sono stati portati a conoscenza della necessità di presentare un'istanza ai comandi per vedersi riconosciuta la condizione di categoria protetta e che ciò ha comportato, in alcuni casi, sia la mancata presentazione delle istanze stesse, sia il rigetto di tali domande da parte dell'amministrazione per meri motivi formali. Sarebbe allora opportuno prevedere – per i conduttori che devono presentare un'istanza, di cui all'articolo 4, comma 1 dello schema di decreto- una modalità di comunicazione più diretta (come ad esempio una lettera raccomandata).

Andrebbe infine sottolineata la particolare importanza che verrebbe ad assumere una disposizione tesa a garantire ai conduttori che optano per l'usufrutto la possibilità di veder riconosciuto tale istituto al coniuge superstite.

Conclude sottolineando l'opportunità di avviare una riflessione approfondita sulla materia, la cui natura appare complicata anche dal progressivo stratificarsi nel tempo di disposizioni spesso non pienamente concordanti tra loro.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*), nel prendere atto della complessa esposizione resa dal relatore, concorda con la necessità di effettuare i dovuti approfondimenti, tenendo conto del deludente dato relativo alle dimissioni immobiliari.

Il sottosegretario ROSSI rileva preliminarmente che le osservazioni formulate dal relatore appaiono di duplice natura: alcune valgono nell'immediato, altre, invece, in prospettiva futura. Tali ultime, tuttavia, potrebbero non trovare pieno recepimento nell'ambito dello schema di decreto iscritto all'ordine del giorno, che è provvedimento attuativo di fonti superiori.

Si riserva comunque di approfondire le numerose tematiche sottolineate dal relatore, invitando al contempo tutti i commissari ad inoltrare i propri quesiti, anche per iscritto, entro la fine della presente settimana, onde poi fornire una dettagliata ed esauriente risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1809) Deputato Carlo GALLI ed altri. – Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa. approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il presidente LATORRE consta che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale. Dichiara pertanto conclusa tale fase procedurale.

Dopo avere del pari constatato che né il relatore, né il rappresentante del Governo intendono replicare, dà conto dell'unico emendamento presentato alla scadenza del termine (fissato, nella seduta del 22 aprile, per lo scorso 3 maggio alle ore 15), invitando contestualmente il presentatore ad illustrarlo.

Il senatore VATTUONE (*PD*) illustra l'emendamento 1.1 (pubblicato in allegato), volto ad estendere la portata del disegno di legge alle cariche di vice Segretario generale della difesa e vice Direttore nazionale degli armamenti.

Il relatore SANTANGELO (*M5S*), pur condividendo in linea di principio la *ratio* sottesa all'emendamento in questione, osserva che quanto precisato dallo stesso potrebbe comunque essere desunto in via interpreta-

tiva. In ragione di ciò, ed anche al fine di procedere ad una sollecita approvazione del provvedimento senza la necessità di una terza lettura presso la Camera dei deputati, invita il senatore Vattuone a ritirare la proposta.

Il senatore VATTUONE (*PD*), preso atto di quanto precisato dal relatore, ritira l'emendamento 1.1.

Il PRESIDENTE, preso atto della mancanza dei pareri della 1^a e della 5^a Commissione sul testo del disegno di legge, rinvia le votazioni ad altra seduta.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1809**

Art. 1.

1.1

VATTUONE

Al comma 2, dopo le parole: «Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti» inserire le seguenti: «di Vice Segretario generale della difesa e Vice Direttore nazionale degli armamenti».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 3 giugno 2015

Plenaria

403^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1719) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che viene ribadito il parere reso alla Commissione di merito per quanto riguarda il testo del disegno di legge, mentre non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone, pertanto, l'espressione di un parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del

Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere all'8^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore SPOSETTI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare il subemendamento 1.1008/1, che posticipa alla fase attuativa della delega la cessazione degli effetti delle norme sulla garanzia globale (sull'emendamento base è stato espresso, *in parte qua*, parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Occorre valutare anche le proposte 1.1009/1 e 1.1009/2, per valutare il rischio di traslazione del rischio d'impresa in capo all'Erario attraverso la rimodulazione del valore del canone concessorio. Occorre valutare, da ultimo, gli emendamenti 1.265 (testo 2) e 1.265 (testo 3), in punto di possibili effetti negativi derivanti dalla maggior complessità delle procedure e dalla eventuale insorgenza di contenziosi. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO evidenzia che l'emendamento 1.1008 presenta un profilo delicato su cui ritiene necessario soffermarsi. La proposta esclude l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di garanzia globale fino all'emanazione dei relativi decreti legislativi che dovranno disciplinare il nuovo sistema di garanzia. Si prefigura, pertanto, un periodo transitorio in cui non è prevista alcuna forma di garanzia reale per le amministrazioni pubbliche. Il subemendamento 1.1008/1 non presenta, invece, alcuna criticità, potrebbe, anzi, risolvere il problema del testo base, analogamente al subemendamento 1.1009/1. In merito alla proposta 1.265 (testo 2), il parere contrario del Governo è motivato dalla possibile incompatibilità della disposizione con la relativa normativa europea, mentre sulla proposta 1.265 (testo 3) rinvia alle amministrazioni competenti.

Il relatore SPOSETTI (*PD*) segnala al Governo la necessità di riprendere una riflessione approfondita sulla disposizione riguardante il rinnovo automatico delle concessioni autostradali, introdotta dal decreto cosiddetto «sblocca Italia», che ritiene possa essere censurata dalla Commissione europea con un elevato grado di probabilità.

Il vice ministro MORANDO conviene con il relatore su tale necessità e evidenzia che l'approvazione dell'emendamento 1.1009 consentirebbe di modificare la normativa nella direzione indicata.

Il PRESIDENTE propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.265 (testo 2) e 1.265 (testo 3). Sulla proposta 1.1008/1, il parere è

di nulla osta ed è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua approvazione, al fine di superare il parere di contrarietà, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta del 20 maggio scorso, sul capoverso 5-ter dell'emendamento 1.1008. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare anzitutto necessario acquisire la relazione tecnica di passaggio ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità posto che le innovazioni legislative di carattere oneroso introdotte al testo base dalla Camera dei deputati sono numerose.

In relazione all'articolo 1, segnala che occorre acquisire conferma che la lettera *b*) del comma 3, concernente il potenziamento del tempo scolastico oltre i modelli e i quadri orari possa effettivamente avere attuazione con le risorse strumentali e finanziarie disponibili, con la specificazione, nella lettera *b*) stessa, dei limiti delle risorse finanziarie.

Per quanto riguarda l'articolo 2 concernente l'autonomia scolastica e l'offerta formativa, occorre acquisire conferma che le attività di cui al comma 3 lettere *n*) e *r*) possano essere effettuate senza oneri aggiuntivi. Analoga osservazione vale anche in relazione al comma 4. Occorre altresì valutare i possibili effetti sulla finanza pubblica del comma 5, nel quale è stata inserita una clausola di invarianza della quale occorre valutare la congruità. Sarebbe inoltre opportuno acquisire chiarimenti anche in ordine al funzionamento del comma 6, relativo al finanziamento delle istituzioni scolastiche, per acquisire conferma che da tale meccanismo non sorgano oneri ulteriori non quantificati e coperti. Occorre inoltre acquisire chiarimenti al fine di escludere effetti onerosi in relazione al comma 10, lettera *a*), sulla possibilità di istituire posti di sostegno in deroga. Occorrono altresì chiarimenti sui trattamenti stipendiali dei docenti in ordine al comma 17, al fine di valutare se le risorse stanziato dal provvedimento siano bastevoli, mentre sul comma 18 occorre acquisire conferma che il meccanismo delle equipollenze non dia luogo a passaggi di *status* economico che potrebbero comportare oneri ulteriori. In relazione ai commi 20 e 21, occorre altresì valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri. Segnala inoltre che il comma 24 potrebbe dar luogo a contenziosi e chiede conferma che sulla stessa materia non ve ne siano già in atto.

Per quanto riguarda l'articolo 3, occorre acquisire chiarimenti in ordine alla legislazione vigente relativamente alla «identità digitale» di cui al comma 1, mentre in relazione al comma 4 occorre valutare se l'autonomia scolastica possa garantire, sul piano finanziario, la digitalizzazione di tutte le attività ivi richiamate. Per quanto riguarda il comma 5 del mede-

simo articolo, occorre valutare se il coordinamento possa realmente essere svolto a risorse invariate. Occorre altresì valutare la congruità delle clausole di invarianza degli oneri in relazione ai commi 6 e 7 (studenti stranieri e tecniche di primo soccorso).

In relazione all'articolo 4 occorre anzitutto valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 4. In relazione al comma 6, se ritenuta congrua la clausola di invarianza degli oneri, dovrebbe essere correttamente riferita sia alle risorse umane che a quelle finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Inoltre, date le clausole di invarianza degli oneri appena richiamate, non è chiaro a cosa sia riferita la copertura di oneri prevista dal comma 7 che è riferita all'intero articolo. Occorre infine valutare la congruità delle clausole di invarianza degli oneri in relazione ai commi 11e 12.

In relazione all'articolo 5, occorre acquisire chiarimenti in ordine alla legislazione vigente sull'insegnamento nelle carceri per il quale si prevede un ruolo apposito. Occorre quindi avere la specificazione che le risorse ulteriori, non quantificate, per la copertura degli oneri siano contenute nell'articolo 25.

Chiarimenti risultano altresì necessari in ordine alla costituzione di «fondazioni», che non sembrano presenti nella legislazione vigente, in relazione al comma 1 dell'articolo 6. Per quanto riguarda poi il comma 3, lettere *c*) e *d*) occorre acquisire chiarimenti sulla partecipazione di «soggetti pubblici» alle fondazioni medesime per valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri e sulla dotazione finanziaria delle fondazioni medesime oltre che sulla loro organizzazione sul piano territoriale, in merito alle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui dovranno essere dotate. Infine, fa presente che il comma 11, che dà copertura ai commi 9 e 10, deve prevedere la corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge richiamata, riguardo alla quale occorre inoltre acquisire conferma che le spese sottostanti al fondo abbiano natura comprimibile.

In relazione all'articolo 7, che contiene norme onerose, fa presente che la copertura è effettuata con risorse iscritte in bilancio, inoltre mancano gli elementi di quantificazione delle attività in esso previste.

Quanto all'articolo 8, occorre acquisire chiarimenti sulla struttura, a legislazione vigente, sui ruoli del personale docente. La previsione di cui al comma 4, sembra infatti irrigidire il meccanismo organizzativo, con possibili nuovi oneri, nonostante la clausola di invarianza di cui al comma 5. In relazione al comma 8 dello stesso articolo, occorre acquisire chiarimenti in ordine all'istituzione di reti di ambito territoriale e agli accordi di rete. Inoltre, sempre in relazione agli accordi di rete, occorre chiarire quali siano le risorse cui si fa riferimento alla lettera *c*), posta l'invarianza degli oneri affermata dal comma 8 in relazione a tali accordi. In relazione, poi, al comma 12 del medesimo articolo, occorre acquisire conferma che vi sia una mobilità obbligatoria nel caso in cui il personale docente non faccia domanda di trasferimento.

In ordine all'articolo 9, che disciplina le competenze del dirigente scolastico, occorre valutare, in relazione al comma 6, la congruità della

clausola di invarianza, mentre in relazione al comma 7 occorre acquisire chiarimenti sulla riduzione delle classi e valutare l'opportunità di inserire in norma la necessità di compensazione, tra le classi medesime, al fine di evitare oneri non quantificati e non coperti. Occorre altresì acquisire chiarimenti in relazione al comma 9, con riguardo alla tipologia contrattuale utilizzata per i dirigenti scolastici e, in particolare, al fine di avere conferma che la retribuzione di risultato ivi prevista abbia un carattere accessorio e non costituisca un diritto soggettivo acquisito anche per gli anni successivi. Occorrono poi elementi di quantificazione in ordine ai commi 10, 11, 12 e 13, riferiti alla soluzione dei contenziosi instaurati dai dirigenti scolastici, per valutare la congruità della clausola di invarianza di cui al comma 14.

Per quanto riguarda l'articolo 12, concernente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, in relazione al comma 1, fa presente che appare poco ragionevole che la somma accessoria di 500 euro l'anno per l'aggiornamento possa non costituire né retribuzione accessoria né reddito imponibile. Inoltre, occorre acquisire conferma circa la modulabilità dell'importo annuale. Occorre, poi, inserire al comma 3 la previsione che le risorse della carta rappresentino un limite di spesa annuo.

In relazione all'articolo 13, concernente la valorizzazione del merito del personale docente, occorre acquisire chiarimenti in ordine al capoverso «Articolo 11», concernente l'istituzione del Comitato per la valutazione dei docenti, al fine di chiarire se tutti i componenti docenti del Comitato offrano gratuitamente la loro opera.

In merito all'articolo 15 sarebbe opportuno chiarire che il personale docente distaccato di cui al comma 1 può transitare in via definitiva soltanto nelle istituzioni a cui si applica la legge n. 165 del 2001, posto che la Relazione tecnica originaria fa riferimento anche ad organi costituzionali, che hanno, come noto, autonomia amministrativa e finanziaria. Il meccanismo, peraltro, non assicura neutralità finanziaria neanche in relazione alla presenza di diversità stipendiali all'interno della pubblica amministrazione stessa.

Quanto all'articolo 16, occorre valutare la ragionevolezza della clausola di invarianza di cui al comma 7.

In relazione agli articoli 17 e 18, che prevedono crediti di imposta e quindi diritti soggettivi, occorre valutare l'inserimento di una clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità.

Rispetto, poi, all'articolo 19, relativo alla costruzione di scuole innovative, occorrono chiarimenti sulla natura della copertura dell'onere di cui al comma 6, ed elementi di quantificazione della medesima.

Per quanto concerne l'articolo 20, relativo alla sicurezza e valorizzazione degli istituti scolastici, occorrono chiarimenti da parte del Governo, sull'alleggerimento del patto di stabilità interno di cui al comma 6. In relazione invece al comma 7, fa presente che il meccanismo in esso previsto potrebbe generare un contenzioso in relazione ai pareri dei provveditorati alle opere pubbliche derivanti dal meccanismo di silenzio assenso ivi pre-

visto. In relazione poi al comma 15, capoverso «2-bis», occorrono chiarimenti sull'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente utilizzato per la copertura dei mutui contratti dai soggetti di cui al comma 15.

In relazione alla delega in materia di istruzione e formazione di cui all'articolo 22, con carattere oneroso in più punti (comma 2, lettera *b*) numeri 2.2, 4, 6 e 7, lettera *c*), lettera *d*) numeri 1, 5 e 9, lettera *f*) numeri 1, 1.1, 1.2, 1.3, 4, lettera *g*) numeri 1.1, 1.3, 2, lettera *i*) numeri 2 e 4), sottolinea che la norma è sprovvista di quantificazione degli oneri e della relativa copertura. Il comma 6 rinvia l'eventuale copertura di eventuali norme onerose alla legge di stabilità. Rinvia per ulteriori approfondimenti alla Nota del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE fa presente che la relazione tecnica di passaggio è stata depositata questa mattina. Chiede, quindi, al Governo di fornire una nota ulteriore che integri la relazione tecnica con le risposte alle questioni sollevate dal relatore.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire gli elementi richiesti nel corso della prossima seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SANGALLI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre anzitutto acquisire chiarimenti in relazione all'articolo 1 (concernente il Contratto nazionale di servizio), comma 1, lettera *p*) in relazione all'autonomia contabile e finanziaria delle redazioni e «strutture adeguate» –definizione poco chiara e non chiarita nella relazione tecnica che appare sul punto molto lacunosa e che sarebbe necessario integrare con profili di quantificazione anche in relazione alla normativa vigente. Occorre, poi, un chiarimento in ordine alla lettera *e*) relativamente alla provincia di Bolzano. Il testo sembra infatti prefigurare che alla provincia sia trasferita una parte del canone per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano per una cifra non superiore a 10 milioni di euro circa e che per gli ulteriori oneri sia la provincia stessa a farsene carico. Al riguardo andrebbe chiarito il meccanismo previsto a legislazione vigente in rapporto con la nuova previsione e sarebbe necessaria l'integrazione della relazione tecnica al fine di escludere eventuali maggiori oneri sul bilancio della provincia in questione. In relazione all'articolo 2, riguardante la disciplina della *governance* della RAI, occorre acquisire conferma che la disposizione di cui al comma 1, capoverso 11, consenta l'applicazione del tetto stipendiale previsto per i *manager* delle società pubbliche posto che le risorse con le quali sono remunerati l'Amministratore delegato e i Consiglieri di amministrazione hanno natura pubblica. Per quanto riguarda l'articolo 3, concernete l'attività ge-

zionale della RAI, occorre anzitutto acquisire chiarimenti in ordine alla legislazione vigente per poter valutare il capoverso 49-*ter*, comma 1. Inoltre non appare chiara la ragione sottostante alla deroga al codice degli appalti prevista al comma 2 del medesimo capoverso per il quale occorrono altresì chiarimenti. In relazione poi al capoverso 49-*quater*, posto che la relazione tecnica sul punto non fornisce ragguagli, occorre avere chiarimenti in ordine alla attuale configurazione giuridica del personale dipendente della RAI, in relazione ai profili del bilancio dello Stato, in quanto il richiamo ivi previsto alla legge n. 165 del 2001 potrebbe rappresentare, data la scarsa chiarezza della norma, il punto di partenza per una diversa configurazione giuridica di tale personale come soggetto alle norme sul pubblico impiego con possibili effetti sul bilancio sia in relazione al processo di riordino delle sedi regionali sia all'inizio di un effettivo processo di liberalizzazione richiamato espressamente dal capoverso 12-*ter* dell'articolo 2 (esuberi e mobilità). In relazione all'articolo 4 riguardante la delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI apparirebbe opportuna l'introduzione, al comma 3, del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Infine, in relazione all'articolo 5 che conferisce al Governo una delega per il riassetto normativo dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui è difficile è difficile valutare la portata data la genericità dei criteri di delega, appare opportuna l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria. Rinvia, infine, per ulteriori osservazioni alla Nota n. 85 del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di fornire quanto prima i chiarimenti richiesti.

Il vice ministro MORANDO si impegna a tal fine.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il vice ministro MORANDO ritiene sia necessario richiedere all'amministrazione competente per materia una relazione tecnica sulle proposte 12.2 e 12.6. Quanto all'emendamento 13.0.1, fa presente che gli elementi tecnici forniti dagli Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze non consentono di esprimere un parere netto in quanto rilevano che l'esclusione delle cosiddette «banche alimentari» dall'imposizione IVA risulterebbe di difficile attuazione data la necessità di implementare misure di vigilanza tali da consentire una distinzione non ambigua tra i beni assog-

gettabili all'IVA e quelli che non lo sarebbero più in virtù dell'inclusione nella categoria delle banche alimentari. Data, tuttavia, la notevole rilevanza sociale della questione, chiede di poter approfondire ulteriormente tali aspetti e di sospendere, pertanto, l'esame della proposta. Esprime un parere contrario sugli emendamenti 15.14 e 15.18, per l'evidente effetto negativo sul gettito fiscale che tali disposizioni comporterebbero. Quanto agli emendamenti 15.1 e analoghi e 15.17, il parere è contrario pur non essendo rinvenibile una onerosità diretta delle proposte. Ritiene sia necessaria una relazione tecnica delle amministrazioni competenti sugli emendamenti 15.0.1 (con gli identici 15.0.2 e 15.0.3), 15.0.1 (testo 2) e 15.0.3 (testo 2), mentre il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 15.0.4 e 15.0.5, nonché sui relativi testi 2. Ritiene chiaramente onerosa la proposta 16.100 e il relativo subemendamento 16.100/2, nonché l'emendamento 16.200 e i subemendamenti 16.200/1 e 16.200/2. Non formula alcuna osservazione sugli emendamenti riguardanti l'articolo 17.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 12.2, 12.6, 15.14, 15.18, 15.0.1, 15.0.1 (testo 2), 15.0.2, 15.0.3, 15.0.3 (testo 2), 16.100, 16.100/2, 16.200 e 16.200/1 e 16.200/2.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 15.1, 15.2, 15.3, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.17, 15.0.4, 15.0.5, 15.04 (testo 2) e 15.0.5 (testo 2).

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti dall'articolo 12 all'articolo 17, ad eccezione che sull'emendamento 13.0.1 sul quale il parere è sospeso.

Il parere è altresì sospeso su tutti gli emendamenti a partire dall'articolo 18 fino alla fine del testo.».

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1830) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore LAI (PD), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, anche alla luce degli elementi non univoci forniti in sede di disamina dei profili finanziari presso l'altro ramo del Parlamento, occorre chiarire che gli ampi obblighi risarcitori previsti dall'articolo 24 della Convenzione a beneficio delle vittime dei crimini seguono le ordinarie regole inerenti il risarcimento del danno nel processo penale, e non configurano una nuova ed aggiuntiva forma di responsabilità patrimoniale dello Stato, in caso di irreperibilità o incapacità del reo. In tale diversa eventualità si

tratterebbe di una innovazione legislativa, con conseguente necessità di una stima degli oneri e l'individuazione di forme di copertura. Al riguardo l'esempio citato nella relazione tecnica, il prelievo forzato del noto esponente islamico Abu Omar, non appare dirimente, dal momento che si è trattato di una vicenda complessa dal punto di vista del ruolo dei poteri pubblici nazionali e delle forme di collaborazione con servizi di informazione stranieri. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO rappresenta che il disegno di legge in esame non modifica il fatto che sulle fattispecie previste sia necessario comunque intervenire. Non ravvisa, pertanto, alcun effetto finanziario addizionale rispetto a quello già scontato nelle previsioni formulate a legislazione vigente. Mette a disposizione della Commissione una nota contenente ulteriori chiarimenti.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 3 giugno 2015

Plenaria**220^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice RICCHIUTI (*PD*), illustrando le disposizioni di competenza della Commissione, si sofferma in primo luogo sull'articolo 17, del disegno di legge in titolo, volto a istituire un credito d'imposta per chi effettua erogazioni liberali per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti.

Ai sensi del comma 1 la misura del credito di imposta è pari al 65 per cento per le erogazioni effettuate negli anni 2015 e 2016 e al 50 per cento per quelle effettuate nel 2017.

Il comma 2 stabilisce che il credito d'imposta spetta alle persone fisiche, agli enti non commerciali ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per spese analoghe.

Il comma 3 prevede che il credito d'imposta sia ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i titolari di reddito d'impresa il credito è utilizzabile in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Il comma 4 dispone che per la fruizione del credito d'imposta non si applica il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria per il 2008 e il limite massimo per la compensazione di 700.000 euro previsto dall'articolo 34 della legge finanziaria per il 2001.

Il comma 5 prevede che gli istituti scolastici beneficiari delle erogazioni liberali debbano comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute. Le stesse scuole devono inoltre pubblicare nel proprio sito *web* e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il dato relativo all'ammontare delle donazioni ricevute, precisandone la destinazione e l'utilizzo. Tale pubblicità dei dati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il comma 6 individua i maggiori oneri derivanti dal credito d'imposta in 7,5 milioni di euro per il 2016, 15 milioni per il 2017, 20,8 milioni per il 2018, 13,3 milioni per il 2019 e 5,8 milioni per il 2020.

L'articolo 18 introduce una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. La disposizione riguarda, sostanzialmente, solo le spese sostenute per la frequenza di scuole paritarie con riferimento alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; riguarda anche le scuole statali con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

Il comma 1 introduce la lettera *e-bis*) nell'articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917), concernente le detrazioni per oneri. Si sottolinea la necessità di coordinare la novella con quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo 15, che consente di fruire della detrazione per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. Resta fermo il beneficio già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-octies*), del medesimo testo unico, relativo alla detrazione per le erogazioni liberali finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa per le scuole sia statali che paritarie del sistema nazionale di istruzione, non cumulabile con la detrazione delle spese per la frequenza.

Il comma 2 prevede l'avvio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica.

Interviene in discussione generale la senatrice BOTTICI (*M5S*), la quale preannuncia il voto contrario della propria parte politica esprimendo una valutazione totalmente negativa del disegno di legge in titolo, che rappresenta una sostanziale resa dello Stato rispetto alla garanzia del diritto allo studio di tutti i cittadini italiani. Il Movimento 5 Stelle è contrario sia all'erosione di risorse destinate alla scuola pubblica a favore delle scuole paritarie che all'ampliamento delle agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali alle scuole private.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), limitatamente agli aspetti di competenza della Commissione, esprime non contrarietà per le innovazioni di carattere tributario a sostegno del comparto dell'istruzione, fermo restando il giudizio negativo sul complesso del disegno di legge.

Il senatore FORNARO (*PD*) si riserva un giudizio più compiuto alla luce di due approfondimenti relativi alle modalità di copertura delle disposizioni di carattere fiscale: per quanto riguarda il credito di imposta fruibile per gli oneri in percentuale del 65 per cento, rimarca l'esigenza di sapere se le risorse preordinate per coprire gli oneri aggiuntivi derivino o meno dagli stanziamenti già previsti al settore dell'istruzione. Analoga richiesta si riferisce alla detrazione IRPEF, facendo presente che l'analoga agevolazione prevista nel settore dei beni culturali si riferisce esclusivamente a lavori che interessano strutture pubbliche.

La senatrice GUERRA (*PD*) svolge un articolato intervento volto a sottolineare l'esigenza di un migliore e più preciso coordinamento tra le disposizioni recate dagli articoli 17 e 18 e la disciplina vigente ai sensi del Testo unico delle imposte dirette. Per quanto riguarda le erogazioni liberali, fa presente che la disciplina vigente già prevede un'agevolazione fiscale per una serie di finalità, comprese quelle dell'edilizia scolastica, mentre le disposizioni recate dall'articolo 17 introducono altre finalità, ragione per cui appare necessaria una verifica del raccordo con quanto previsto all'articolo 15, comma 1, lettera *i-opties*) del TUIR. Analoga riflessione riguarda anche l'introduzione di una lettera *e-bis*) all'articolo 15 del TUIR, rilevando come non sia esplicitato il rapporto tra la disciplina previgente – che sostanzialmente fissa il massimo fruibile fiscalmente per le spese private alle spese sostenute per la frequenza alle scuole pubbliche – e quelle introdotte dall'articolo 18, laddove si prevede un tetto massimo di 400 euro. Tale esigenza di coordinamento appare inoltre necessaria alla luce della gratuità della frequenza delle scuole pubbliche ad esclusione degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori. In linea generale, la sovrapposizione di diverse discipline e di finalità non coordinate tra loro pone una questione di logica complessiva dell'intervento rispetto al finanziamento pubblico del diritto allo studio e il trattamento fiscale delle erogazioni liberali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,55.

Plenaria**221^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (n. 164)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice BELLOT (*Misto-FAL*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 e (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012, specificando innanzitutto che rispetto al precedente sistema le disposizioni sanzionatorie contemplate dal decreto legislativo n. 3 del 2011 e le nuove sanzioni previste dallo schema in esame non sono più applicate ai soggetti che svolgono funzioni apicali nei PSP (prestatori di servizi di pagamento), ai dipendenti dei PSP o ai soggetti che vi svolgono funzioni di controllo, bensì nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento.

L'articolo 1 reca le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, mentre l'articolo 2 reca le definizioni rilevanti per la disciplina proposta.

L'articolo 3, al comma 1, pone le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 3, 5 (paragrafi 1, 2, 3, 6, 7, 8), 6 (paragrafi 1, 2, 3) e 8 del regolamento n. 260 del 2012. In particolare, nei confronti dei PSP, per le violazioni delle citate norme, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato.

Il comma 2 dell'articolo 3 pone le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento citato, prevedendo che nei confronti del gestore di un sistema di pagamento al

dettaglio si applichi, in tali casi, una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro.

Il comma 3 dell'articolo 3 dello schema prevede che, in caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, possa essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico bancario, il quale attribuisce alla Banca d'Italia l'attività di sorveglianza sul sistema dei pagamenti.

Il comma 4 dell'articolo 3 dello schema sancisce che alla violazione di cui all'articolo 9 del regolamento n. 260 del 2012 si applichino alcune norme del codice del consumo.

L'articolo 4 pone le sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento n. 924/2009, salva l'ipotesi in cui il fatto costituisca reato; tale disposizione assorbe il contenuto del decreto legislativo n. 3 del 2011. Le nuove norme non sanzionano, come previsto dal decreto legislativo n. 3 del 2011, le sole «gravi violazioni» delle norme regolamentari europee, ma qualsiasi violazione; resta sempre salva l'ipotesi in cui i fatti sanzionati costituiscano reato.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 4 pone le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi a carico dei PSP di cui all'articolo 3 del regolamento n. 924/2009 concernente le commissioni per i pagamenti transfrontalieri, nella misura minima di 50.000 euro e nella misura massima di 150.000 euro.

Il comma 2 dell'articolo 4 pone le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 924/2009; tale sanzione va da un minimo di 10.000 a un massimo di 100.000 euro.

Il comma 3 dell'articolo 4 dello schema pone le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7 del regolamento n. 924/2009; in tali casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro.

L'articolo 4, comma 4, prevede che nel caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi del richiamato articolo 146, comma 2, del TUB.

L'articolo 5 individua l'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni nella Banca d'Italia.

Il comma 2 dell'articolo 5 menziona le circostanze che l'autorità competente deve tenere in considerazione ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 6 disciplina la procedura di presentazione di esposti alla Banca d'Italia. In caso di violazione delle predette norme europee e della conseguente normativa interna, gli utilizzatori di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia.

L'articolo 7 disciplina il ricorso stragiudiziale per la risoluzione delle controversie relative ai diritti ed agli obblighi derivanti dai regolamenti n. 260/2012 e n. 924/2009. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di risoluzione devono prevedere forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati membri.

L'articolo 8 reca le norme transitorie e finali, stabilendo al comma 1 che le norme introdotte con lo schema in esame si applichino alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Per le violazioni anteriori a tale data continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3.

Il comma 4 riguarda l'entrata in vigore del decreto legislativo.

L'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia, secondo cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle norme in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relatrice conclude formulando una richiesta di chiarimenti al Governo, concernente lo stato di attuazione della disciplina oggetto dell'atto del Governo in esame negli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Intervenendo in discussione generale, il senatore TOSATO (*LN-Aut*) esprime riserve sull'efficacia dello strumento del credito di imposta rispetto alle finalità del provvedimento ed esplicita la valutazione negativa della propria parte politica sul complesso del disegno di legge n. 1934.

La senatrice BELLOT (*Misto-FAL*) si esprime favorevolmente riguardo alle disposizioni di competenza della Commissione, in quanto idonee a stimolare l'apporto del settore privato al sistema scolastico. Rileva peraltro, sulla base degli spunti emersi nel corso della seduta antimeridiana, l'opportunità di porre la dovuta attenzione ai profili di coordinamento con la disciplina tributaria vigente.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) esprime la propria contrarietà rispetto alle previsioni concernenti il credito di imposta, le quali comportano il rischio di determinare forti diseguaglianze, in termini di risorse, fra i diversi istituti scolastici, risultando quindi preferibile ipotizzare la creazione di un fondo unico finalizzato al finanziamento di tutte le scuole.

Ha quindi la parola la relatrice RICCHIUTI (PD), la quale si riserva di presentare uno schema di parere nella seduta antimeridiana di domani, da redigere sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che l'esame degli atti del Governo n. 161, n. 162 e n. 163 proseguirà nella giornata di domani. In risposta a una sollecitazione del senatore Gianluca ROSSI (PD) fa presente che l'orario di convocazione della seduta pomeridiana di domani potrà essere soggetto a variazioni in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 3 giugno 2015

Plenaria

187^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Faraone.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sul disegno di legge in titolo.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) osserva che il disegno di legge in esame tradisce le speranze con cui era nato, posto che non risultano assolutamente recepite le istanze provenienti dalle diverse realtà del mondo scolastico.

Dopo aver riepilogato il percorso che ha portato il Governo a fare marcia indietro sull'adozione del decreto-legge per l'immissione in ruolo dei precari, il cui numero preciso continua ad essere misterioso, sottolinea che si è ricorsi allo strumento del disegno di legge, veicolato attraverso *slogan* come quelli del «preside-sindaco», per poi continuare a propagandare in maniera strumentale il tema del precariato, vantando l'assunzione per concorso dei futuri insegnanti, come se le realtà scolastiche fossero

caratterizzate dalla presenza di persone desiderose di essere assunte senza procedura selettiva.

Rimane paradossale la scelta di ancorare la riforma complessiva del sistema educativo alla stabilizzazione dei precari, rifiutando l'adozione di un apposito decreto-legge proprio da parte di un Governo che, attraverso il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza, ha già svilito il ruolo del Parlamento.

Nel reiterare la richiesta di acquisire dal Ministero una nota formale sui tempi tecnici necessari a garantire, entro l'avvio del prossimo anno scolastico, l'implementazione del piano di assunzioni, censura l'idea sottesa al disegno di legge di creare una scuola della competizione, caratterizzata dall'accentramento dei poteri in capo al dirigente, in spregio al carattere democratico ed egualitario della scuola pubblica. Peraltro, si istituisce una figura dirigenziale che seleziona discrezionalmente i docenti e distribuisce risorse di produttività, previo parere esclusivamente consultivo del comitato di valutazione.

Sul fronte della formazione professionale e della valutazione di merito, persiste la tendenza a dipingere il corpo docenti come una categoria impreparata, la cui formazione viene rimessa, in un'ottica individualistica, alla carta elettronica di 500 euro annui.

Altresì, l'attribuzione al dirigente dell'individuazione degli insegnanti tende quasi a configurare una sorta di agenzia interinale, che contribuisce a tratteggiare un quadro preoccupante, in cui vengono meno gli obiettivi della libertà di insegnamento, della continuità didattica e dell'innalzamento degli anni di istruzione obbligatoria.

Ritiene poi che l'alta disoccupazione giovanile che affligge il nostro Paese non sia assolutamente imputabile alla mancanza di collegamento scuola-lavoro, stante il fatto che i tirocini aziendali possono essere di ausilio, ma non certo rappresentare un elemento determinante nella creazione di posti di lavoro.

Risulta poi incomprensibile il progressivo disimpegno economico dello Stato nel finanziamento della scuola pubblica contrapposto alle sponsorizzazioni in favore delle scuole private: sono sintomatiche di ciò le misure di agevolazione fiscale che sottraggono risorse alle scuole statali.

Nel rivendicare, infine, le proposte alternative rappresentate dalla legge di iniziativa popolare, oltre alla grandissima partecipazione allo sciopero dello scorso 5 maggio, giudica impensabile avviare una seria riforma senza il coinvolgimento attivo di chi vive ogni giorno la realtà della scuola.

La senatrice SERRA (*M5S*) reputa che l'autonomia scolastica vantata nel disegno di legge sia soltanto di facciata, dal momento che, in realtà, si delinea una scuola gestita esclusivamente dal dirigente scolastico, senza il coinvolgimento degli organi collegiali. Peraltro, lo sciopero dello scorso 5 maggio ha già dato voce al forte malcontento generato dal provvedimento.

Evidenzia poi la sfasatura totale tra il destino di una scuola pubblica che continua ad essere penalizzata, contrapposto a quello delle scuole private che vengono, invece, generosamente finanziate.

Il carattere propagandistico del disegno di legge è d'altra parte reso evidente dal fatto che le tante finalità pure astrattamente condivisibili contenute nelle disposizioni vengono poi assistite da clausole di invarianza finanziaria che tradiscono l'assenza di risorse.

Non si comprende, quindi, come possa realizzarsi la stabilizzazione dei precari, piuttosto che l'innovazione digitale e la pratica di laboratorio, quando, nella quotidianità mancano, nelle scuole, le infrastrutture materiali più semplici come le aule e la carta igienica.

In merito alla formazione dei docenti, rileva come essa non possa essere accentrata in capo al dirigente scolastico, soprattutto negli istituti scolastici molto grandi formati da più plessi sparsi in diversi quartieri.

Denuncia, quindi, la mancanza di un programma razionale di utilizzo dei docenti di sostegno, calibrato sulle esigenze connesse alla diversità dei bisogni educativi speciali.

Inoltre, invece di propagandare l'idea di una carta formativa di 500 euro all'anno, sarebbe necessario concentrarsi sulla configurazione di un contratto di lavoro per il corpo insegnante assistito da uno stipendio adeguato alla qualità della prestazione professionale richiesta.

Denuncia, da ultimo, come il provvedimento del Governo sia coerente con il modello di scuola-azienda, ma non con quello di una scuola pubblica legata ai reali problemi della società.

Secondo la senatrice DI GIORGI (PD), ascoltando il dibattito svoltosi in queste settimane sia in Parlamento sia nella scuola, emerge come la propaganda più forte non sia quella del Governo, bensì di soggetti (come alcuni sindacati e alcune organizzazioni di settore) che tendono a riproporre luoghi comuni, ignorando le disposizioni scritte nel provvedimento e l'*iter* parlamentare finora svolto, caratterizzato da una pratica di esercizio democratico e di ascolto delle istanze sociali raramente verificatosi in passato.

Nella convinzione profonda che un Paese può essere rilanciato dalle riforme, anziché dall'immobilismo, rileva come sia stato presentato quale voce unica del mondo della scuola solo il punto di vista di chi è riuscito con più abilità ad utilizzare la piazza e altri strumenti di comunicazione, sulla base di parole d'ordine come quelle del «preside-sceriffo» o dell'opposizione alla valutazione dei docenti e allo *school bonus*.

Invece, non è emersa la voce di quelle forte componenti del mondo della scuola che, magari con alcune perplessità, giudicano questo disegno di legge un buon punto di partenza. D'altra parte, non è vero che tutti gli insegnanti siano contrari alla valutazione; peraltro, sarebbe paradossale non sottoporre a scrutinio quel corpo docenti a cui affidiamo la nostra risorsa più preziosa, ossia i figli. Giudica poi del tutto ingiusta, oltre che ispirata ad una logica egualitarista priva di qualunque criterio di valorizzazione del merito, la proposta volta a superare il *bonus* di produttività,

di cui all'articolo 13, inglobandolo nel pacchetto contrattuale, con la conseguenza che esso diverrebbe un piccolo premio distribuito a pioggia.

Nel rivendicare un'intera vita e un impegno politico costante imperniato sull'attenzione per la scuola, ribadisce la piena consapevolezza delle condizioni disastrose in cui versano alcuni istituti scolastici, ritenendo però che, anche in tali realtà, possa esserci una differenziazione tesa a valorizzare e premiare gli insegnanti meritevoli.

Osserva poi che, grazie all'impegno del Governo, si è deciso di rafforzare il meccanismo di valutazione del dirigente scolastico, investire sulla formazione dei docenti, progettando un disegno di legge che si focalizza sulla scuola e sugli insegnanti, che devono giustamente aspirare a livelli di eccellenza, in modo da competere con gli altri paesi. Sul punto, evidenzia come la competizione, purchè affiancata alle pari opportunità di partenza per tutti, rientri nella cultura costitutiva del centro-sinistra, a partire dalla «Lettera ad una professoressa» di Don Milani.

Nell'osservare incidentalmente come non tutti i dirigenti scolastici siano all'altezza del ruolo forte e definito delineato nel disegno di legge, ritiene che l'esame in Senato possa rappresentare un'occasione per apportare ulteriori miglioramenti, rendendo il provvedimento ancora più adeguato alle aspettative ingenerate.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) sottolinea come la forte reazione compatta dal mondo della scuola contro questo provvedimento derivi dal fatto che esso, se approvato, produrrà effetti negativi di lungo periodo. Peraltro, l'ascolto a cui faceva riferimento la senatrice Di Giorgi è stato spesso di carattere meramente formale, in quanto il disegno di legge, nella versione approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati continua, coerentemente rispetto al testo iniziale, a configurare la scuola come un servizio, anziché come un diritto. Ne consegue che, ragionando in termini di servizio, i soggetti più abbienti possono beneficiare di prestazioni migliori.

Il fatto poi che, in moltissime disposizioni del disegno di legge, sia presente la clausola di neutralità finanziaria è indicativo di come le misure programmatiche più elevate siano destinate a non avere attuazione. Al riguardo, ciò appare coerente con quanto il Presidente del Consiglio disse nel corso delle dichiarazioni programmatiche in Parlamento, ove affermò che la scuola non ha bisogno di risorse, senza rendersi conto del fatto che, negli anni, la scuola ha subito drastiche riduzioni di risorse.

Per quanto attiene alla valorizzazione del merito e al *bonus* di produttività, è evidente che delegare il finanziamento dell'offerta formativa alle erogazioni dei singoli e a meccanismi di agevolazione fiscale, senza il sostegno della fiscalità generale, fa sì che la distribuzione di risorse sia caratterizzata da forti sperequazioni territoriali, vanificando il ruolo di «ascensore sociale» della scuola.

In merito poi all'articolo 13 sui meccanismi di premialità per gli insegnanti, rileva che, anche sulla base della relazione tecnica, tale premio di produttività sarà erogato a poche figure, generalmente più vicine al di-

rigente scolastico, stante anche la superficialità con cui è configurato il comitato di valutazione. In realtà, la valutazione dovrebbe essere uno strumento per diagnosticare e correggere i problemi, anziché valutare *ex post* le prestazioni. Inoltre, gli investimenti sull'innovazione didattica e sulla specificità del corpo docenti non si coniugano con misure che consentono di spostare insegnanti da un corso di docenza ad un altro.

Ricollegandosi poi alle dichiarazioni del Ministro dell'istruzione in base alle quali il preside potrà realizzare la propria scuola, giudica queste incompatibili con il dettato costituzionale, che configura la scuola come risorsa del Paese e non come proprietà di un gruppo o di un soggetto.

Passando alla figura del dirigente scolastico, ritiene che questi non possa valutare con serenità l'operato dei docenti, in quanto è esso stesso sottoposto alla valutazione di un comitato di tre persone nominate dal Ministro, senza considerare che, con una cadenza triennale, può essere spostato. Ne consegue, quindi, un controllo totale del Governo sul sistema di istruzione, in cui, nella pratica, i soggetti assunti per il potenziamento dell'offerta formativa verranno utilizzati per far fronte alle supplenze necessarie a garantire la continuità della didattica.

Il senatore RUTA (PD) ricorda che, nel programma della coalizione del centro-sinistra per le elezioni politiche del 2013, si prevedeva la stabilizzazione di 50.000 precari. Pertanto, l'immissione in ruolo di circa 100.000 persone rappresenta un dato incontrovertibile e importante. Resta, tuttavia, aperto il problema della discriminazione subita dai soggetti che non vengono stabilizzati e a cui è necessario offrire, in prospettiva, un futuro nel mondo della scuola.

Un altro punto del programma elettorale del 2013 consisteva proprio nella riforma scolastica da realizzarsi insieme alle realtà di tale settore. Tuttavia, stante l'elevata adesione allo sciopero dello scorso 5 maggio, con correlato sacrificio economico per gli aderenti, è evidente come questa riforma non sia stata gradita dal mondo della scuola: ciò può solo in parte essere imputato ad un difetto di comunicazione.

Per quanto attiene poi alla valorizzazione del merito, un elemento da tenere in considerazione è dato dal fatto che la reazione più forte è venuta proprio da quegli insegnanti che svolgono con maggiore dedizione il proprio lavoro.

Ne consegue la necessità di rivedere i criteri di valutazione e la composizione del comitato, garantendo la salvaguardia del carattere democratico ed egualitario della scuola pubblica in cui può e deve essere presente l'idea della sana competizione, senza tuttavia degenerare nell'autoritarismo che non appartiene e non apparirà mai alla scuola italiana, intesa come formazione sociale chiamata a conservare e a trasmettere ai futuri cittadini i valori di libertà e democrazia alla base della nostra Costituzione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna di oggi, mercoledì 3 giugno, già convocata per le ore 21, non avrà più luogo. Restano invece confermate le sedute già convocate domani, giovedì 4 giugno alle ore 8,30 e alle ore 14, e venerdì 5 giugno alle ore 9,30, con il medesimo ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 3 giugno 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 86

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 10,50

AUDIZIONE INFORMALE DELLA SOCIETÀ ARRIVA ITALIA RAIL S.R.L. NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 159 (ATTUAZIONE DIRETTIVA 2012/34/UE SPAZIO FERROVIARIO EUROPEO UNICO – RIFUSIONE)

Plenaria

154^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione della società Arriva Italia Rail S.r.l. nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 159 (attuazione direttiva 2012/34/UE spazio ferroviario europeo unico – rifusione) svolta questa mattina in Ufficio di Presidenza integrato dai

rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(746) STUCCHI. – Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione

(760) STUCCHI. – Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(1570) BUEMI ed altri. – Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI – Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI

(1795) PEPE e MOLINARI. – Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo

(1815) CROSIO ed altri. – Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(1823) Loredana DE PETRIS ed altri. – Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo

(1841) FORNARO ed altri. – Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai

(1855) CIOFFI ed altri. – Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio

– e petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 maggio.

Il presidente MATTEOLI ricorda che la Commissione sta svolgendo la discussione generale sui disegni di legge in titolo. Invita quindi i senatori interessati a intervenire.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*) osserva che l'esame dei provvedimenti in titolo avrebbe richiesto tempi assai più ampi di quelli imposti dal Governo, data la rilevanza dei temi affrontati. Il disegno di legge n. 1880 del Governo presenta aspetti molto problematici, come emerso dalle numerose audizioni svolte dalla Commissione e dalle segnalazioni pervenute da vari interlocutori.

Tra i punti critici segnala la forte torsione della missione della Rai in senso aziendalistico, che però mal si concilia con l'attività di produzione

culturale di questa realtà, che contribuisce anche in maniera determinante a formare le opinioni e le coscienze dei cittadini. Si sofferma quindi sulla procedura di scelta dell'amministratore delegato e dei componenti del Consiglio di amministrazione, che assegna un ruolo preponderante al Governo, che ha paragoni con pochissimi altri Paesi e che richiede adeguati pesi e contrappesi, a garanzia del pluralismo.

Richiama quindi il disegno di legge n. 1823 presentato dal suo Gruppo, che si basa invece sull'idea della Rai come «bene comune» e che cercherà di trasportare anche nel testo del Governo attraverso gli emendamenti. Richiama poi i temi della maggiore efficienza gestionale e della riforma del canone, auspicando che su tutti questi punti vi possa essere un confronto costruttivo nel seguito dell'esame.

Il senatore AIROLA (*M5S*) conferma che l'obiettivo fondamentale del suo Gruppo riguardo alla riforma della Rai sarebbe quello di estromettere completamente i partiti dall'azienda. Purtroppo, tale obiettivo non sembra condiviso dalle altre forze politiche, per cui l'alternativa dovrebbe essere quella di assicurare almeno il pluralismo e l'equilibrio all'interno della società.

Le audizioni svolte dalla Commissione, come pure quelle tenute dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sul servizio radiotelevisivo, hanno dimostrato che il disegno di legge del Governo prevede forme di controllo politico dell'azienda estremamente pervasive, che non hanno riscontro in altri Paesi se non in pochissimi casi. A ciò si aggiunge la gestione farraginoso e deficitaria dell'azienda prodottasi negli ultimi anni.

Per fare fronte a tutto ciò occorre pertanto aumentare l'indipendenza dai partiti e introdurre una maggiore agilità operativa e gestionale. Illustra a tale proposito le linee fondamentali del disegno di legge n. 1855, presentato dal suo Gruppo, che prevede anzitutto l'affidamento della nomina del Consiglio di amministrazione della Rai all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, opportunamente riformata. Si prevede a tal fine una procedura rigorosa e trasparente per la selezione dei candidati alla carica di consiglieri, mediante sorteggio e sulla base di precisi requisiti di onorabilità e competenza. I candidati così individuati sarebbero poi valutati dalle Commissioni parlamentari competenti, mentre verrebbe abolita la Commissione di vigilanza.

Si sofferma quindi sulla questione della riforma del canone radiotelevisivo, essenziale per assicurare una fonte di finanziamento indipendente alla Rai. Circa il modello gestionale dell'azienda, ritiene troppo pesante e farraginoso quello duale, mentre anche l'inserimento nel Consiglio di amministrazione di un rappresentante dei dipendenti della Rai è insufficiente a garantire un vero pluralismo.

Infine, richiama il tema del contratto di servizio tra lo Stato e la Rai, nel quale è contenuta anche la definizione della missione del servizio pubblico radiotelevisivo. Ricorda che la Commissione parlamentare di vigilanza aveva svolto un ampio e condiviso lavoro di approfondimento in merito: appare pertanto del tutto incoerente e mortificante per il Parla-

mento che il Governo intenda fare la riforma della Rai senza prima aver approvato il contratto.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) condivide l'esigenza segnalata dal senatore Airola di rivedere anche il contratto di servizio e si dice certo che il Governo si mostrerà disponibile su questo punto. Pur riconoscendo che sarebbe stato opportuno partire dalla ridefinizione della missione della Rai, sottolinea che l'imminente scadenza del Consiglio d'amministrazione ha imposto come prioritario il tema della *governance*, che il Governo ha correttamente messo al centro del proprio disegno di legge.

Ricorda come, nell'audizione dei rappresentanti dell'EBU (*European Broadcasting Union*), sia emerso che la Rai ha i più bassi costi di gestione fra le grandi emittenti televisive pubbliche europee: ciò conferma l'opportunità di lasciare invariato il sistema attuale di finanziamento del canone e dei proventi pubblicitari, anche se il meccanismo di riscossione del canone va certamente rivisto per combattere l'evasione, nell'ambito della delega contenuta nell'ambito dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1880.

Circa il problema dei poteri dell'amministratore delegato e del suo rapporto con il Consiglio di amministrazione, la stessa EBU ha evidenziato che esistono diversi modelli possibili: l'aspetto essenziale è garantire un bilanciamento di poteri, attraverso un sistema di pesi e contrappesi. Ritiene quindi che il modello individuato dal disegno di legge del Governo assicuri un sufficiente equilibrio.

Viceversa, esistono parti del testo che sono a suo avviso migliorabili: ad esempio, l'innovazione di un rappresentante dei lavoratori della Rai inserito nel Consiglio di amministrazione è certamente positiva, ma va definita più puntualmente la procedura, specialmente per quanto riguarda i problemi di incompatibilità. Analogamente ritiene che anche un dipendente della Rai possa essere nominato amministratore delegato, a condizione però che si licenzi preventivamente dall'azienda per ragioni di evidente opportunità.

Infine, per quanto riguarda la natura pubblicistica della Rai ai fini dell'applicazione del codice dei contratti pubblici, occorre contemperare l'esigenza di non introdurre deroghe inaccettabili con quella di assicurare alla Rai la necessaria agilità gestionale in materia di acquisti sul mercato.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) evidenzia la necessità di svolgere un confronto ampio e approfondito sui temi in esame. In ogni caso, la riforma non dovrebbe stravolgere l'impianto complessivo della legge n. 112 del 2004, che ha disegnato l'attuale assetto del sistema radiotelevisivo tenendo espressamente conto delle pronunce costituzionali in materia.

Auspica un dibattito costruttivo, precisa nel merito di essere favorevole ad una riforma del canone Rai, di cui all'articolo 4 del disegno di legge del Governo, ricercando formule che possano aiutare a combattere il fenomeno dell'evasione, salvaguardando però il principio di un finanziamento specifico del servizio pubblico radiotelevisivo, accompagnato anche da riduzioni a favore delle fasce meno abbienti.

Esprime invece molte perplessità sulla delega contenuta nell'articolo 5 per la riforma del settore dei *media* audiovisivi e radiofonici: si tratta infatti di una delega «in bianco», in quanto troppo generica e che incide su assetti complessi, come ad esempio il mercato pubblicitario dei quotidiani.

Altro discorso sarebbe quello di una riflessione sull'evoluzione del settore di fronte alla sfida dei nuovi *media* e sul destino di mezzi di comunicazione maturi come quello televisivo.

Il tema però fondamentale è quello della *governance* della Rai: la soluzione proposta dal Governo assegna di fatto la nomina dell'amministratore delegato e dello stesso Consiglio di amministrazione al Governo, mentre la previsione della legislazione vigente che affida la nomina dei consiglieri di amministrazione al Parlamento attraverso la Commissione di vigilanza ubbidisce alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha disegnato un sistema a garanzia del pluralismo e delle minoranze. Proprio per tali ragioni, non può essere accettato quanto previsto invece dal disegno di legge n. 1880.

Cita in proposito le varie pronunce della Corte costituzionale del 1974, del 1987, del 2008 e del 2009, che hanno tutte ribadito la centralità del Parlamento e della Commissione di vigilanza nella scelta del Consiglio di amministrazione e la necessità che il Governo ne rispetti le prerogative.

Si sofferma quindi su altri profili del disegno di legge n. 1880, segnalando tra l'altro la necessità di precisare meglio la procedura per la nomina del rappresentante dei dipendenti in Consiglio di amministrazione.

Infine, ribadisce che fintanto che la Rai resterà una società pubblica, le sentenze della Corte costituzionale andranno rispettate e auspica che il confronto tra Governo e Parlamento possa disegnare un assetto equilibrato.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) osserva come gli impegni inizialmente assunti dal Presidente del Consiglio di scrivere una riforma della Rai il più possibile condivisa con il Parlamento e con le forze di opposizione siano stati puntualmente disattesi. Mentre da più parti si è sottolineata l'esigenza che l'Amministratore delegato e il Consiglio di amministrazione mantengano una rigorosa indipendenza dall'Esecutivo, il provvedimento del Governo fa esattamente il contrario, con una forzatura che non ha riscontri in altri Paesi europei e che è del tutto inaccettabile.

Il senatore FILIPPI (*PD*) registra con soddisfazione il tono costruttivo del dibattito finora svolto in Commissione, al di là delle ovvie differenze di posizione politica. Dopo aver dichiarato di apprezzare in modo particolare l'intervento del senatore Gasparri, si unisce alle considerazioni svolte dal senatore Margiotta.

In replica alle osservazioni del senatore Cervellini sottolinea che il lavoro della Commissione ha consentito di svolgere un dibattito articolato e di acquisire sufficienti elementi informativi per passare alla fase di esame degli emendamenti. Chiede quindi di confermare ufficialmente la

scadenza per la presentazione degli stessi al disegno di legge n. 1880, che era stata ipotizzata per venerdì 5 giugno.

Nel merito, concorda con l'esigenza di affrontare anche il tema del contratto di servizio, censurando il ritardo con cui questo tipo di atti viene trasmesso dal Governo al Parlamento. Analogamente, ritiene opportuno riformare l'impianto del canone di abbonamento radiotelevisivo, ormai superato: in proposito vede con favore un abbinamento della riscossione alla bolletta elettrica, mentre appaiono meno convincenti soluzioni che leghino la riscossione del canone a elementi patrimoniali.

Si sofferma quindi sul tema della *governance*, sottolineando l'esigenza di trovare un punto di equilibrio tra Amministratore delegato e Consiglio di amministrazione, nonché di fornire maggiori dettagli sulla nomina del rappresentante del personale Rai in Consiglio di amministrazione e sui criteri di competenza per la selezione di tutti i componenti, nonché sui requisiti di professionalità e onorabilità dell'Amministratore delegato, per garantire pluralismo e indipendenza.

Infine, ribadisce l'esigenza che la Rai non deroghi alle disposizioni stabilite dal Codice dei contratti pubblici, se non per le attività di carattere strettamente editoriale. Inoltre, ritiene opportuno fissare dei criteri più precisi per la delega contenuta nell'articolo 5 per il riassetto del settore dei *media*.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) reputa corretto prevedere maggiori poteri per il futuro Amministratore delegato rispetto alla figura attuale del Direttore generale della Rai, ma occorre preservare un equilibrio complessivo, evitando un'influenza preponderante del Governo nella nomina e quindi nelle scelte gestionali. In caso contrario, sarebbe preferibile privatizzare interamente la Rai e farla competere sul mercato con gli altri operatori anche per l'affidamento della concessione del servizio pubblico.

Si dice quindi contrario alla proposta del Movimento 5 Stelle di attribuire all'AGCOM il potere di selezionare e nominare i componenti del Consiglio di amministrazione, sottolineando invece l'esigenza di rafforzare il ruolo del Parlamento in questa scelta, sia pure fissando precisi criteri di competenza, professionalità e onorabilità dei candidati al Consiglio di amministrazione.

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime il proprio apprezzamento per il carattere costruttivo e articolato del confronto svolto in Commissione, che ha consentito di mettere in luce importanti temi e spunti di riflessione.

In merito alla questione del contratto di servizio, nega che vi sia da parte del Governo l'intenzione di non tenere conto dell'ampio lavoro di approfondimento e delle proposte formulate dalla Commissione di vigilanza Rai: il ritardo nella trasmissione al Parlamento è dovuto soltanto all'esigenza di approfondire una serie di aspetti di grande rilevanza rispetto alla prima versione predisposta dal Governo precedente.

Tuttavia, trasmettere lo schema di contratto in questa fase complicherebbe solo le cose e interferirebbe con l'esame della riforma in corso. Sembrerebbe quindi più coerente definire prima in modo condiviso alcuni capisaldi della missione del servizio pubblico e poi, in autunno, avviare una riflessione più ampia, anche in vista della scadenza della convenzione tra lo Stato e la Rai del prossimo anno, per evitare di trovarsi in una situazione di *impasse*.

Il presidente MATTEOLI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare alla seduta di domani, alle ore 8,30, il seguito della discussione generale. Propone altresì di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1880, per le ore 16 di venerdì 5 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi è anticipata alle ore 18,30, ovvero al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 3 giugno 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 169

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)

Plenaria

121^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Stefano Vaccari, capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PIGNEDOLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare: audizione del Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

La presidente PIGNEDOLI, dopo aver richiamato le audizioni già svolte, dà il benvenuto al Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Il dottor VACCARI rileva in premessa che il tema della tutela del patrimonio agroalimentare di eccellenza in Italia viene affrontato dal Governo con strumenti di grande incisività, che non trovano riscontro nelle esperienze straniere. Tale approccio si basa sulla notorietà e qualità dei prodotti, cui fanno da contraltare rilevanti interessi economici.

Distingue poi tra due tipologie di eventi patologici che possono interessare i prodotti agroalimentari: in primo luogo, dal punto di vista sanitario, l'adulterazione dei cibi che diventano così dannosi per la salute; in secondo luogo, dal punto di vista prettamente economico, la contraffazione delle denominazioni e delle composizioni. Il codice penale italiano distingue nettamente tra le due fattispecie individuando reati contro la salute pubblica ovvero contro l'industria e il commercio. Ricorda peraltro che sono in corso approfondimenti per intervenire sull'attuale sistema sanzionatorio.

Informa che in Italia si riscontrano soprattutto fenomeni di contraffazione che provocano danni economici ai produttori. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari effettua circa 46 mila controlli all'anno, circa diecimila esami di laboratorio e dispone di una rete di uffici e laboratori accreditati sul territorio.

Dà conto delle informazioni e dei dati contenuti nel *Report* sull'attività dell'Ispettorato per il 2014 e di quello relativo all'attività dei primi quattro mesi del 2015. Nonostante si sia riscontrata negli ultimi anni una contrazione dell'organico, i risultati sono rimasti costanti e anzi mi-

gliorati in virtù della caratterizzazione tecnica del personale impiegato. L'*audit* condotto dalla Commissione europea lo scorso anno sul sistema dei controlli nel settore agroalimentare in Italia ha avuto un esito positivo.

Si sofferma quindi sulla normativa europea sulla qualità dei prodotti, la quale trova riscontro nella normativa di settore e nello stesso Trattato di Lisbona, oltre che nel cosiddetto «Pacchetto Qualità».

Riferisce quindi sui risultati dell'attività di controllo e tutela svolta dall'Istituto, anche con riferimento agli interventi sul *web*, che si sono tradotti in circa 200 arresti della commercializzazione dei prodotti, grazie ad un accordo sottoscritto tra Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed *E-Bay*. In tali ambiti è indispensabile intervenire con grandissima rapidità. Richiama inoltre l'attività di controllo sul settore del vino e, in particolare, relativamente al prosecco, di cui sono ingenti le esportazioni italiane. La tutela dalla contraffazione ha consentito ai produttori un consolidamento della denominazione e delle posizioni di mercato.

Sottolinea in conclusione l'importanza dello svolgimento di controlli e verifiche, poiché ciò costituisce un elemento basilare della costruzione della collocazione dei prodotti sui mercati.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) chiede chiarimenti sulla repressione delle condotte di illecita commercializzazione dei prodotti agroalimentari contraffatti per via telematica, rispetto a quella relativa alla catena distributiva tradizionale. Domanda inoltre ragguagli sul paragone tra la tutela italiana delle denominazioni protette e quella posta in essere all'estero.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti sull'adeguatezza della normativa europea sulla tutela dei prodotti agroalimentari a denominazione protetta, in particolare con riferimento alla fase della produzione e a quella della trasformazione.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) chiede ragguagli sulle modalità di intervento sulle condotte di contraffazione dei prodotti agroalimentari poste in essere all'estero.

La presidente PIGNEDOLI (*PD*) riterrebbe utile sapere quale livello di uniformità dei controlli si riscontri in Europa, alla luce della mobilità delle merci e degli ingenti volumi di importazioni ed esportazioni dei prodotti agroalimentari.

Chiede inoltre ulteriori informazioni sui recenti episodi che hanno interessato il formaggio parmigiano reggiano e in che modo l'attività dei consorzi di tutela si coordini con quella dell'Ispettorato.

Agli intervenuti replica il dottor VACCARI, informando anzitutto che la commercializzazione dei cibi per via telematica segue canali completa-

mente diversi da quelli della grande distribuzione. I siti *web* sono collocati in Paesi stranieri e lo stesso avviene per lo stoccaggio dei prodotti, i quali non sono ovviamente di provenienza italiana. Dal punto di vista della repressione, inibire la commercializzazione *on line* rappresenta una sanzione efficace poiché non vi sono altre modalità di vendita, oltre al danno reputazionale legato al *rating* di inaffidabilità dei venditori.

Quanto al paragone con le esperienze straniere, ricorda che la contraffazione viene per lo più considerata una tematica commerciale, affidata al giudice civile dal punto di vista dell'inibizione delle condotte. All'interno dell'Unione europea il modello italiano risulta difficilmente trasponibile, poiché rappresenta un sistema che comporta dei costi. Esso si giustifica nella realtà nazionale poiché maggiore è l'esigenza di tutelare produzioni di alta qualità e valore economico. I Paesi mediterranei hanno da questo punto di vista esigenze simili.

Quanto alla distinzione tra produzione e trasformazione dei prodotti, ricorda che la tutela delle denominazioni protette è affidata anche alla regolamentazione nazionale, pur sussistendo una base giuridica comune a livello europeo.

Per quanto concerne la contraffazione del formaggio parmigiano reggiano, informa che sono in corso accertamenti che hanno riguardato un limitato numero di prodotti che potrebbero contenere conservanti comunque non tossici per la salute. Ciò costituisce peraltro sintomo dell'accuratezza dei controlli che vengono posti in essere. Informa inoltre che il disciplinare di produzione costituisce la base per la definizione di un piano dei controlli che viene approvato dall'Ispettorato. Gli organismi certificatori sono soggetti al controllo tanto degli enti di accreditamento quanto a quelli dell'Ispettorato. Fa presente, in ogni caso, che tra Ispettorato e consorzi di produzione si registra una proficua collaborazione e sintonia d'intenti.

La presidente PIGNEDOLI ringrazia il dottor Vaccari per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Comunica, infine, che la documentazione consegnata nel corso dell'odierna audizione sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 170

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 3 giugno 2015

Plenaria

148^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (n. 162)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio.

La senatrice **FABBRI (PD)**, relatrice, illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato al resoconto.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,10.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 162

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo, si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole, invitando la Commissione di merito a segnalare al Governo:

l'esigenza di individuare le categorie di soggetti passivi IVA per le quali dovrà essere messo a disposizione un sistema gratuito di conservazione – oltre che di generazione e trasmissione – delle fatture elettroniche in base a un criterio dimensionale connesso, ad esempio, all'ammontare del fatturato;

l'esigenza di valutare i costi necessari per l'adeguamento tecnologico e dei connessi servizi informatici derivanti dall'attuazione della normativa in esame, con particolare riferimento alle imprese di ridotte dimensioni e ai soggetti che effettuano distribuzione di beni tramite distributori automatici.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 3 giugno 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 51

*Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE*

Orario: dalle ore 10 alle ore 10,55

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1148, 1670 E 1697 (REDDITO
DI CITTADINANZA E SALARIO MINIMO ORARIO)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52

*Presidenza del Presidente
SACCONI*

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 16

*AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO
SULLE LINEE E GLI STRUMENTI PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROGRAMMA EUROPEO «GARANZIA GIOVANI»
(N. 190)*

Plenaria**158^a Seduta***Presidenza del Presidente*

SACCONI

*La seduta inizia alle ore 16.**SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente SACCONI comunica che nel corso delle audizioni sui disegni di legge n. 1148 e connessi (reddito di cittadinanza e salario minimo orario), nonché sull'affare assegnato n. 190 (Politiche lavoro, programma europeo Garanzia giovani), svoltesi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice SPILABOTTE (PD), premesso che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, rivede la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e reca una delega al Governo per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, si sofferma sugli aspetti di competenza della Commissione Lavoro.

Innanzitutto, con riferimento all'articolo 2, segnala che, tra gli obiettivi formativi prioritari, il disegno di legge include la prevenzione ed il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico, ed il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES.

I commi da 1 a 11 dell'articolo 4 concernono i percorsi di alternanza scuola-lavoro e il comma 12 prevede l'eventuale attivazione di percorsi di istruzione e formazione professionale da parte di istituzioni formative accreditate dalle regioni. In proposito, la relatrice ricorda che, in base al de-

creto legislativo n. 77 del 2005, i percorsi di alternanza scuola-lavoro costituiscono una possibile modalità dei corsi del secondo ciclo scolastico, consistente nello svolgimento dell'intera formazione dai 15 ai 18 anni o di parte di essa attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa e senza la costituzione di un rapporto di lavoro con il soggetto presso cui si svolga l'attività lavorativa. Tali percorsi sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e nei licei per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. La novella di cui al successivo comma 2 amplia l'ambito di soggetti che possono stipulare convenzioni con l'istituzione scolastica o formativa, ai fini della progettazione ed attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, introducendo, accanto alla possibilità di convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le Camere di commercio e con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, il riferimento agli ordini professionali, ai musei ed altri istituti, pubblici e privati, operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché agli enti che svolgono attività inerenti al patrimonio ambientale. I soggetti legittimati a stipulare le convenzioni devono essere iscritti nel registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, istituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, presso le Camere di commercio. La condizione dell'iscrizione non sembrerebbe concernere – in base alla formulazione del comma 8 – i musei, gli istituti ed i luoghi della cultura e delle arti performative, nonché gli uffici, centrali e periferici, del Ministero dei beni e delle attività culturali; in merito, la relatrice riterrebbe tuttavia opportuni una formulazione più chiara ed un coordinamento formale con il comma 2, specificando se la condizione dell'iscrizione riguardi le Camere di commercio, che, oltre ad essere il soggetto gestore del registro, rientrano tra i soggetti che possono stipulare le convenzioni.

Il contenuto del registro è disciplinato dai commi 9 e 10. Il comma 9 prevede, tra l'altro, che, per ciascun ente o impresa, siano riportati il numero massimo degli studenti ammissibili ed i periodi dell'anno in cui sia possibile svolgere l'attività di alternanza. Il comma 8 dispone poi che il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, rediga una scheda di valutazione sulle strutture con le quali siano state stipulate convenzioni, rilevando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. Le esperienze lavorative possono essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche, o in base alla metodologia della cosiddetta impresa formativa simulata, o ancora all'estero.

La novella di cui al comma 5 modifica la procedura e la tipologia di provvedimento – prevedendo un regolamento ministeriale, anziché governativo – per la disciplina di rango secondario su diritti e doveri degli studenti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro agli studenti impegnati in regime di alternanza scuola-lavoro o in attività di *stage*, di

tirocinio e di didattica in laboratorio. La novella specifica che tale regolamento deve disciplinare anche la possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio. Il regolamento provvede altresì all'individuazione analitica delle disposizioni di rango legislativo con esso incompatibili, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. La novella sembrerebbe, quindi, introdurre una figura di regolamento ministeriale di delegificazione, mentre la disciplina generale di cui alla legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni contempla esclusivamente la figura del regolamento governativo di delegificazione. Inoltre, la novella non prevede un termine temporale per l'emanazione del regolamento.

Il comma 6 prevede che le scuole secondarie di secondo grado svolgano attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili.

Il comma 12 stabilisce che le istituzioni formative accreditate dalle regioni possano definire ed attuare percorsi di istruzione e formazione professionale per gli studenti del secondo ciclo scolastico, percorsi «valorizzati» sulla base di piani di intervento adottati a livello nazionale secondo la procedura ivi stabilita. Tali piani devono garantire agli allievi iscritti ai percorsi pari opportunità rispetto a quelli delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado.

L'articolo 6 concerne gli istituti tecnici superiori (ITS) e disciplina l'assegnazione alle relative fondazioni, a decorrere dal 2016, di una quota premiale, non inferiore al 30 per cento delle risorse complessive destinate alle medesime, attribuita in relazione al numero dei diplomati precedenti ed al tasso di occupabilità dei medesimi a 12 mesi già conseguito. L'accesso agli ITS viene limitato ai titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, integrato da un percorso annuale di istruzione e formazione tecnica superiore. La norma stabilisce altresì l'emanazione di linee guida nazionali per la promozione degli ITS e la semplificazione di alcune procedure inerenti ai medesimi.

L'articolo 7 prevede l'adozione del Piano nazionale per la scuola digitale, mentre l'articolo 8 concerne la determinazione dell'organico dell'autonomia.

L'articolo 14, relativo al termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, prevede che il limite di 36 mesi, anche non continuativi, riguardi unicamente i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Infine, l'articolo 22 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, intesi al riordino, alla semplificazione ed alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione.

Conclusivamente, la relatrice si riserva di formulare successivamente una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il presidente SACCONI avverte che il parere sul disegno di legge verrà reso tenendo conto delle osservazioni che emergeranno nel corso delle audizioni che la Commissione affari costituzionali svolgerà sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 3 giugno 2015

Plenaria**237^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio (n. COM (2015) 177 definitivo)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) premette che su una tematica complessa qual è quella trattata dall'atto in esame occorrerebbe poter svolgere un'istruttoria davvero approfondita, mentre i tempi ristretti a disposizione della Commissione frustrano tale esigenza e, a suo avviso, lasciano trasparire l'esistenza di pressioni per una conclusione in tempi rapidi dello scrutinio parlamentare.

Quanto ai contenuti dell'atto, ritiene in primo luogo non condivisibile la disposizione in base alla quale resta comunque impregiudicata l'utilizzazione di alimenti e mangimi contenenti percentuali accidentali o tecnicamente inevitabili di materiale geneticamente modificato, che non soggiacciono agli obblighi di etichettatura. Reputa, inoltre, che i presupposti che presiedono all'adozione di misure di *opting out* da parte degli Stati membri siano contraddistinti da una formulazione poco chiara e probabilmente foriera di contenziosi: meglio sarebbe, a giudizio dell'oratrice, rivedere *in toto* la procedura di autorizzazione in materia di OGM.

Più in generale, osserva che sulle problematiche affrontate dall'atto in esame si registra una inopportuna polarizzazione delle posizioni, perfino tra i ricercatori, mentre sarebbe opportuno un approccio scevro da atteggiamenti di tipo militante. Sottolinea che, nell'ambito della letteratura scientifica, sembrano mancare studi capaci di dare risposte certe sui profili connessi ai rischi e ai benefici derivanti dalla utilizzazione degli OGM. Saggiunge che, mentre sugli aspetti sanitari mancano basi conoscitive certe, ragione per cui si impongono scelte caratterizzate da grande cautela, sui profili agricoli è necessaria grande attenzione per la tutela dell'identità delle produzioni agricole nazionali e delle biodiversità, considerato il valore anche simbolico e culturale rivestito da queste. Ritiene che, pur essendo la ricerca in materia di OGM molto importante, essa dovrebbe essere svolta con modalità conformi al principio di precauzione. In conclusione, esprime l'avviso che, nell'ambito delle osservazioni da rendere alla Commissione di merito, occorrerebbe porre in particolare evidenza la problematica dei potenziali rischi di natura ambientale connessi all'impiego di OGM.

La PRESIDENTE fa rilevare, in merito alle osservazioni concernenti l'adeguatezza dell'istruttoria e dei tempi a disposizione per l'esame, che l'atto comunitario in discussione è stato deferito alla Commissione in sede consultiva: come è noto, le determinazioni in ordine alle assegnazioni e ai termini per l'espressione dei pareri spettano alla Presidenza del Senato.

La senatrice CATTANEO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) premette che da circa 15 anni il settore della ricerca soffre di carenza di finanziamenti e questa è, a suo avviso, la principale ragione della rilevata mancanza di sviluppo della letteratura scientifica sulle tematiche connesse all'impiego di OGM. Quanto al principio di precauzione, ritiene che esso sia senz'altro importante ma che non possa essere utilizzato come uno strumento per paralizzare ogni iniziativa di ricerca in materia di OGM. Riguardo a questi ultimi, reputa senz'altro auspicabile l'effettuazione di studi analitici, che tuttavia dovrebbero concernere anche gli effetti potenzialmente nocivi delle agricolture di tipo tradizionale o biologico e dell'impiego di pesticidi.

Osserva che, se si esamina con attenzione e senza pregiudizio la letteratura scientifica in materia, emerge da essa l'assenza di significative divisioni e la sussistenza di una posizione largamente prevalente di apertura verso l'impiego delle biotecnologie agrarie.

Ciò posto, rileva che la proposta di regolamento in esame, che pure mira ad estendere una normativa europea già vigente in altri ambiti, sottende una sorta di resa a posizioni di chiusura aprioristica agli OGM, non suffragate da solide basi scientifiche, e presenta profili di ambiguità e contraddittorietà. Infatti, ad avviso dell'oratrice, se si parte dal presupposto che l'impiego degli OGM è pericoloso occorrerebbe vietarne *tout court* l'impiego, mettendo però in gravissima difficoltà interi comparti produt-

tivi, come quello zootecnico; in caso contrario, bisognerebbe evitare di introdurre un sistema farraginoso nel quale coesistono un'autorizzazione rilasciata in sede centrale e possibili misure di blocco adottate al livello del singolo Stato membro. Sarebbe piuttosto preferibile, a suo giudizio, adottare una normativa che potenzi gli obblighi di trasparenza ed etichettatura, lasciando la scelta finale sull'uso di OGM a scelte libere e consapevoli del consumatore.

La senatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*), premesso di aver trovato estremamente equilibrata e apprezzabile l'esposizione svolta dal relatore Bianco, esprime l'opinione che i profili di ambiguità che contraddistinguono il testo in esame siano indicativi della sussistenza di interessi e sensibilità diverse sul tema degli OGM, che in questo come in molti altri settori faticano ad essere contemperati nell'ambito di una politica europea davvero organica ed unitaria. Osserva che, in sostanza, la proposta di regolamento lascia l'ultima parola in materia a ciascun singolo Stato, sia pure prevedendo una autorizzazione rilasciata a livello centrale.

Sottolinea che mancano allo stato evidenze scientifiche di pericolosità degli OGM, mentre lo sviluppo di questi ultimi potrebbe anche essere d'ausilio per la tutela delle produzioni tipiche nazionali.

Ritiene che risposte soddisfacenti, in materia, non possano che venire dal potenziamento delle attività di ricerca, ragione per cui auspica che nello schema di osservazioni sia inserita una sottolineatura sul punto, pur nell'ambito della valutazione complessivamente positiva già prefigurata dal relatore.

La PRESIDENTE propone di rinviare alla seduta antimeridiana di domani il seguito dell'esame dell'atto in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1934) *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) introduce l'esame del disegno di legge in titolo, facendo anzitutto presente che il testo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, reca una revisione della disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione, nonché, all'articolo 22, una delega al Governo per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione.

Passa quindi a illustrare le parti di competenza della Commissione.

L'articolo 2 concerne l'autonomia scolastica e l'offerta formativa. Tra gli obiettivi formativi prioritari, il disegno di legge prevede anche (lettera *l*) del comma 3): la prevenzione ed il contrasto «della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore». Il piano triennale deve definire la copertura (ai sensi della lettera *a*) del comma 10, capoverso 2) del fabbisogno dei posti comuni e di sostegno, sulla base del monte orario degli insegnamenti e del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga. Il comma 21 dello stesso articolo 2 prevede che l'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità sia assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.

Riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 3, il relatore segnala quella (di cui al comma 7) sulla promozione, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di iniziative specifiche, rivolte agli studenti, con il contributo delle realtà del territorio e nel rispetto dell'autonomia scolastica, inerenti allo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso.

Il comma 6 dell'articolo 4 prevede che le scuole secondarie di secondo grado svolgano attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo la disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'articolo 8 concerne la determinazione dell'organico dell'autonomia (costituito da posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa). Si prevede, tra l'altro, la costituzione, entro il 30 giugno 2016, di reti tra scuole dello stesso ambito territoriale; gli accordi di rete individuano i criteri e le modalità per l'impiego dei docenti nella rete – nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità (comma 10, lettera *a*) – ed i piani di formazione del personale scolastico.

L'articolo 22 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi intesi al riordino, alla semplificazione ed alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. I principi ed i criteri direttivi concernono, tra l'altro, la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità ed il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. A tale riguardo, si prevedono: la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno, al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità; la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di

fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione; l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali; la definizione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica; la revisione dei criteri e delle modalità relativi alla certificazione, la quale deve essere intesa a individuare le abilità residue, al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili; la revisione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione; l'obbligo di formazione iniziale ed in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica; l'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (con riferimento alle rispettive competenze) sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali inerenti al processo di integrazione scolastica; la garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovino in determinate condizioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 144

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,25

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1611 IN MATERIA DI DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ FUNERARIE*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 3 giugno 2015

Plenaria**147^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il presidente MARINELLO dà conto della presentazione dei subemendamenti, pubblicati in allegato, agli emendamenti 3.0.100 (testo 3) e 3.0.200 (testo 2), presentati nella seduta del 21 maggio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Su proposta del presidente MARINELLO, la Commissione conviene di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

Su proposta del senatore ARRIGONI (*LN-Aut*), la Commissione conviene di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di giovedì 18 giugno 2015.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA RICHIESTA DI UN AFFARE ASSEGNATO

Il presidente MARINELLO ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi parlamentari dello scorso 12 maggio ha deliberato di approfondire le problematiche ambientali della Ferriera di Servola in Trieste, mediante lo svolgimento di un ciclo di audizioni e la richiesta di un affare assegnato. In considerazione dei profili industriali connessi, sono stati avviati contatti con la Presidenza della 10^a Commissione permanente per verificare l'interesse di tale Commissione ad una assegnazione congiunta. Tenuto conto, tuttavia, della ricaduta ambientale si valuterà la richiesta di un affare assegnato con particolare riferimento ai profili ambientali alla 13^a Commissione permanente.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene facendo presente i recenti episodi di sfioramento delle soglie di emissione degli impianti industriali, che generano apprensione nelle popolazioni interessate.

La senatrice PUPPATO (*PD*) chiede quale sia stato ad oggi il ruolo delle autorità locali e dell'ARPA.

La Commissione prende infine atto delle indicazioni del Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PUPPATO (*PD*) sollecita il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1101, recante misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico.

Il presidente MARINELLO assicura che tale esame verrà ripreso conformemente alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1676**

Art. 3.

3.0.100 testo 3/1

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

All'emendamento 3.0.100 (testo 3), dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nonché l'accessibilità alle informazioni concernenti le misure di contrasto della Xylella, la Regione Puglia pubblica sul proprio sito istituzionale lo stato di avanzamento degli interventi realizzati con i relativi oneri di spesa».

3.0.100 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di contrasto della Xylella Fastidiosa)

1. Per gli interventi finalizzati al contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa è concesso alla regione Puglia un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "fondi di riserva speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5,2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare e quanto a 0,8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.0.200 testo 2/1

DE PETRIS, BIGNAMI

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, dopo le parole:* «Ministero dello sviluppo economico», *inserire le seguenti:* «, esercitata di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

2) *al comma 2, sostituire le parole:* «dal Ministero vigilante, al quale» *con le seguenti:* «dai Ministeri vigilanti, ai quali»;

3) *al comma 6, dopo le parole:* «Ministro dello sviluppo economico» *inserire le seguenti:* «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

4) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* «Ministro dello sviluppo economico» *inserire le seguenti:* «e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

5) *al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:* «due nominati dal Ministero dello sviluppo economico» *con le seguenti:* «uno nominato dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare»;

6) *al comma 8, dopo le parole:* «Ministro dello sviluppo economico» *inserire le seguenti:* «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

7) *al comma 9, dopo le parole:* «di concerto» *inserire le seguenti:* «con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e»;

8) *al comma 11, dopo le parole:* «Ministro dello sviluppo economico» *inserire le seguenti:* «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

3.0.200 testo 2/2

ARRIGONI

Al comma 3, dopo le parole: «secondo le disposizioni previste dal presente articolo» *inserire le seguenti:* «, sulla base degli indirizzi definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,».

3.0.200 testo 2/3

ARRIGONI

Al comma 3, dopo le parole: «secondo le disposizioni previste dal presente articolo» inserire le seguenti: «, sulla base degli indirizzi definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

3.0.200 testo 2/4

CASTALDI, GIROTTO

Al capoverso «Art. 37», sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potrà essere effettuata in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. Il presidente e il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, non rinnovabili. Il Presidente e i componenti sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza tecnica e/o scientifica, nonché gestionale, nei settori di competenza dell'ENEA. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente non può intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore e all'associazione che abbiano violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 100.000 e la revoca di ogni atto autorizzativo inerente l'attività illecitamente condotta ai sensi del presente comma.»

3.0.200 testo 2/5

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, GIROTTO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, i cui componenti sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica per titoli ed esami, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli altri enti di ricerca, gli esperti indipendenti o altre personalità, aventi una elevata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA».

3.0.200 testo 2/14

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 6, dopo le parole: «sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 20 giorni.»

3.0.200 testo 2/6

GIROTTO, CASTALDI, NUGNES

Al capoverso «Art. 37», al comma 6, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti,».

3.0.200 testo 2/7

MORONESE

Al comma 6, sostituire le parole: «rinnovabili una sola volta» con le seguenti: «non rinnovabili».

3.0.200 testo 2/15

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 7, dopo la parola: «entro» aggiungere le seguenti: «e non oltre il termine di».

3.0.200 testo 2/8

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Al comma 7, dopo le parole: «schema di statuto» aggiungere le seguenti: «, piano di riorganizzazione».

3.0.200 testo 2/9

ARRIGONI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

3.0.200 testo 2/10

CASTALDI, GIROTTI, NUGNES, MORONESE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, il Ministero dello sviluppo economico sulla base di una proposta predisposta dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, fissa le modalità con cui procedere alla riorganizzazione delle strutture, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008.»

3.0.200 testo 2/11

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Al comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. Entro centoventi giorni dal controllo di legittimità e di merito sugli atti di cui al comma 7, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008, l'ENEA predispone un piano di attività volto all'utilizzo e alla valorizzazione delle esperienze, metodi e dati in possesso dell'ente.»

3.0.200 testo 2/12

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 9, dopo le parole: «da emanarsi entro» aggiungere le seguenti: «e non oltre il termine di».

3.0.200 testo 2/13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La mancata adozione dei suddetti decreti nei termini previsti dal presente articolo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale».

3.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Modifiche all'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99)*

L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito come segue:

"Art. 37. - (Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA). – 1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, ai quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dagli atti indicati al successivo comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

4. Sono organi dell'ENEA:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Collegio dei revisori dei conti.

5. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.

6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.

7. Entro sei mesi dalla nomina il Consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, due nominati dal Ministero dello sviluppo economico e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quaranta-

cinque giorni dalla nomina del Presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.

10. Alle risorse umane implicate si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.

11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, su proposta dell'ENEA, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.

12. A far data dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

13. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo avviene nell'ambito dell'attuale dotazione di risorse economiche e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 3 giugno 2015

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

39^a Seduta

Presidenza della Presidente

GINETTI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero (n. COM (2015) 174 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievo.

Plenaria

125^a Seduta

Presidenza del Presidente

CHITI

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale di esponenti dell'«Alleanza per la povertà in Italia», svoltasi nella giornata

del 21 maggio 2015, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sull'attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea (n. 440)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La senatrice FATTORI (*M5S*), relatrice, auspica che la Commissione pervenga, attraverso la trattazione di tale affare assegnato, ad una disamina approfondita del cosiddetto «Partenariato transatlantico per gli scambi e gli investimenti», anche mediante una serie di audizioni che facciano emergere, in modo equilibrato, i vari punti di vista in merito a tale trattato, che, effettivamente, detiene, a parere di numerosi osservatori neutrali, non poche criticità e vischiosità.

In particolare, secondo la relatrice, occorre focalizzare il dato rilevante del negoziato in corso, che si concreta nell'obiettivo di eliminare le cosiddette «barriere non tariffarie», ossia regolamenti, prassi amministrative e norme di sicurezza tra l'Europa e gli Stati Uniti.

Andrebbero, poi, valutate con attenzione le clausole ISDS (*Investor-State Dispute Settlement*) che sono variamente disseminate nell'accordo *in itinere* e che consentono, come noto, diverse modalità di ricorsi ad arbitrati, da parte di privati nei confronti di Stati nazionali.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, nel dare conto dell'affare assegnato in titolo, tiene a premettere la necessità di sgombrare il campo da alcuni possibili equivoci.

Innanzitutto, il trattato di Lisbona attribuisce all'Unione europea una competenza specifica ed esclusiva nella materia commerciale e, pertanto, il negoziato in corso è legittimamente da essa esercitato, avendo gli Stati membri declinato la loro rispettiva competenza.

Si tratta, inoltre, di un accordo fondamentale per un paese come l'Italia, che basa notoriamente la crescita di molti punti del suo PIL nazionale sulle proprie capacità di *export*.

Dal loro canto, poiché gli Stati Uniti stanno impostando trattati simili con altre aree del globo, segnatamente del continente asiatico, ne consegue l'urgenza che anche l'Europa pervenga alla conclusione di tale accordo, considerato che da tempo il baricentro del commercio planetario si è spostato dall'Atlantico al Pacifico.

Pur non volendo sottacere le possibili criticità presenti nel trattato in via di definizione, non possono essere assolutamente sottovalutate le po-

tenzialità di sviluppo economico che derivano dalla sua futura implementazione.

Rileva, peraltro, come l'esperibilità di chiamate in giudizio di Stati nazionali davanti a tribunali o a arbitrati da parte di imprese private non costituisca una novità dell'ultima ora, quanto una prassi consolidatasi da circa 30 anni.

Egli, quindi, passa ad illustrare in dettaglio al partenariato transatlantico per gli scambi e gli investimenti (TTIP), spiegando che si tratta di un accordo commerciale, attualmente in corso di negoziato, fra l'Unione europea e gli Stati Uniti, il cui obiettivo generale è quello di aumentare gli scambi e gli investimenti, generando nuove opportunità economiche in termini di creazione di posti di lavoro e di crescita mediante un maggiore accesso al mercato e una migliore compatibilità normativa.

Peraltro, il 9 ottobre 2014 il Consiglio dell'Unione europea ha pubblicato le direttive di negoziato, che erano state adottate dal Consiglio «Affari esteri» (Commercio) il 14 giugno 2013 e che autorizzano la Commissione europea a intavolare un negoziato formale in materia di rapporti bilaterali con gli Stati Uniti.

Le direttive formulano i temi e gli obiettivi da perseguire in sede negoziale attraverso i seguenti elementi chiave: accesso al mercato; questioni normative e ostacoli non tariffari; norme.

Per quanto concerne gli scambi di merci, gli obiettivi dovranno essere i seguenti: l'abolizione di tutti i dazi sugli scambi bilaterali, prevedendo tuttavia regimi di trattamento speciali per i prodotti più sensibili; un'armonizzazione dell'approccio dell'UE e degli Stati Uniti in materia di norme di origine che tenga conto degli interessi dei produttori dell'Unione; l'inserimento di una clausola sulle misure *antidumping* e compensative, la quale riconosca la possibilità di misure appropriate contro il *dumping* e/o sovvenzioni compensative conformemente alle pertinenti norme dell'OMC, nonché l'istituzione di un dialogo periodico in materia di difesa commerciale; l'introduzione di misure di salvaguardia bilaterali.

Per quanto concerne gli scambi di servizi e i diritti di stabilimento, i negoziati mirano a vincolare il livello autonomo di liberalizzazione di entrambe le parti al livello di liberalizzazione più elevato raggiunto dagli attuali accordi di libero scambio, conformemente all'articolo V del GATS (Accordo generale sul commercio di servizi), garantendo nel contempo un nuovo accesso al mercato mediante la rimozione dei rimanenti ostacoli di vecchia data. Gli Stati Uniti e l'UE dovranno prendere, inoltre, impegni vincolanti per quanto riguarda gli obblighi e le procedure in materia di licenze e qualifiche, nonché assicurare un trattamento che non sia meno favorevole di quello accordato alle proprie società, consociate o filiali, per lo stabilimento sul loro territorio di società dell'altra parte.

Obiettivo dei negoziati in materia di investimenti – continua il relatore – dovrà essere quello di ottenere disposizioni sulla liberalizzazione e sulla tutela degli investimenti analoghe ai livelli più elevati che entrambe le parti abbiano negoziato finora. Tali disposizioni dovranno, fra l'altro, fondarsi sull'esperienza degli Stati membri e sulle loro migliori pratiche

legate agli accordi bilaterali sugli investimenti con paesi terzi, e non pregiudicare il diritto dell'UE e degli Stati membri di adottare e applicare le misure necessarie al perseguimento non discriminatorio di legittimi interessi di politica pubblica. I negoziati dovranno mirare all'inclusione di norme sul trattamento «giusto ed equo» (fra cui il divieto di misure discriminatorie), sulla tutela dall'esproprio diretto e indiretto, sulla completa sicurezza per gli investitori e gli investimenti, sulla libertà di trasferimento di fondi di capitale. L'accordo dovrà inoltre prevedere un meccanismo di composizione delle controversie «efficace e moderno».

Il negoziato intende rimuovere gli ostacoli non tariffari esistenti, raggiungendo un livello «ambizioso» di compatibilità normativa in materia di beni e servizi, anche mediante il riconoscimento reciproco, l'armonizzazione e il miglioramento della cooperazione fra autorità di regolamentazione. Rimane, al riguardo, valido l'obiettivo, riconosciuto come essenziale per il negoziato, dello sviluppo sostenibile, con la previsione che le parti promuovano elevati livelli di tutela dell'ambiente, del lavoro e dei consumatori.

Relativamente all'andamento dei negoziati, il Governo italiano si è impegnato, durante il semestre di Presidenza, a sostenere lo sviluppo delle relazioni tra Unione europea e Stati Uniti e il mantenimento di contatti ad alto livello su tutte le principali questioni politiche e regionali, con una particolare attenzione sui progressi significativi che devono essere compiuti nei negoziati TTIP.

Inoltre, il 21 novembre, il Consiglio affari esteri (formazione commercio) ha approvato un testo di conclusioni nel quale, dopo aver sottolineato l'importanza del TTIP in termini di opportunità per i cittadini e le imprese, di crescita economica e di sbocchi occupazionali, nonché l'assoluta necessità di «comunicare con maggiore efficacia la portata e i benefici dell'accordo, e di rafforzare la trasparenza e il dialogo con la società civile, in modo da porre in risalto i benefici per i cittadini europei e le opportunità che si verrebbero a creare per le imprese dell'UE, in particolare piccole e medie», conferma i propri auspici perché si concluda «un accordo approfondito, ambizioso ed equilibrato su tutti e tre i pilastri del negoziato non appena possibile e ragionevole, nel rispetto del mandato del Consiglio. Per ottenere tale scopo è essenziale disporre di un sostegno politico chiaro e forte da ambedue le parti in causa».

Al di là del testo di conclusioni approvato, il Consiglio ha svolto un approfondito dibattito con il commissario Malmström sulla situazione e le prospettive del negoziato TTIP, incentrato sulla necessità di un pieno supporto politico degli Stati membri al negoziato e sull'esigenza di guardare tanto all'ambizione e alla portata del possibile accordo quanto alla «finestra di opportunità» del 2015, ultimo termine utile prima che il ciclo elettorale negli Stati Uniti imponga per forza di cose un rallentamento nel ritmo dei negoziati, rinviando la conclusione dell'intesa almeno al 2017, quando l'UE si troverà con ogni probabilità in una posizione negoziale ancor più difficile a fronte della forte crescita economica degli USA, dell'ulteriore accesso al mercato assicurato agli Stati Uniti dalla probabile con-

clusione del negoziato TPP, dell'evidente divario nei costi energetici. Le posizioni espresse dai ministri degli Stati membri sono state in ampia maggioranza favorevoli a una strategia di comunicazione più vigorosa, che si focalizzi sui vantaggi derivanti dal TTIP per cittadini e imprese e metta in chiaro come gli standard e il «diritto a regolare» degli Stati membri non saranno in alcun modo compromessi dall'eventuale accordo con gli Stati Uniti. Gli Stati membri hanno anche condiviso a larga maggioranza l'opportunità di sfruttare il 2015 per fissare almeno i parametri fondamentali dell'accordo (il cosiddetto *breakthrough* politico), ma non sono mancati richiami alla necessità che l'esigenza di accelerare i negoziati non vada a detrimento della qualità dell'intesa.

Il Consiglio europeo del 18 dicembre 2014 – prosegue il relatore – ha approvato delle conclusioni che, al paragrafo 1, lettera h, inseriscono tra le priorità per il rilancio degli investimenti e della crescita in Europa «l'ulteriore rafforzamento del sistema commerciale multilaterale nonché la conclusione di accordi commerciali bilaterali con paesi chiave. L'UE e gli Stati Uniti dovrebbero fare tutto il possibile per concludere entro la fine del 2015 i negoziati relativi a un partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) ambizioso, globale e reciprocamente vantaggioso».

Inoltre, l'ottavo *round* negoziale, tenutosi a Bruxelles dal 2 al 6 febbraio, ha segnato il primo passo verso un'intensificazione del confronto tra UE e Stati Uniti, nello spirito del *fresh start*, il nuovo inizio rilanciato dal commissario europeo al commercio, Cecilia Malmström, in occasione della sua visita a Washington nel mese di dicembre. Il *round* ha rilanciato il dialogo su un'ampia gamma di materie (con l'eccezione, peraltro, dell'ISDS), producendo quanto meno un risultato significativo: la convocazione di altri due appuntamenti negoziali prima dell'estate 2015. I capi negoziatori UE e USA, Ignacio Garcia Bernero e Dan Mullaney, hanno inoltre lanciato l'idea di istituire un organismo comune che si occuperà di cooperazione nel settore delle norme. Come sottolineato durante la conferenza stampa conclusiva dal capo negoziatore UE, il *cluster* relativo a norme e regolamentazioni rappresenta l'aspetto più innovativo del TTIP, in quanto va ben oltre rispetto a quanto sia l'UE sia gli Stati Uniti abbiano realizzato nei rispettivi accordi commerciali con Paesi terzi.

Nessun passo avanti significativo si è registrato invece su alcuni dei «temi caldi» del negoziato, come la tutela della denominazione di origine, particolarmente cara al comparto agricolo italiano, danneggiato dal cosiddetto *italian-sounding*, i servizi finanziari o l'energia.

Complessivamente, e nonostante l'impegno per un *fresh start* da parte della Commissione europea, appare probabile che i negoziati non subiscano un'accelerazione reale prima della seconda metà del 2015, quando l'amministrazione statunitense dovrebbe aver portato a termine i negoziati relativi al TPP. Solo allora, infatti, sarà possibile affrontare in concreto i capitoli negoziali – come appalti pubblici, indicazioni geografiche e servizi finanziari – che, per non interferire sugli esiti del TPP, sono stati spinti ai margini delle trattative per il TTIP. Proprio per questo, e in

uno spirito di realismo, la Commissione intende continuare a lavorare, nei due *round* previsti prima della pausa estiva, per definire i capitoli negoziali meno controversi e preparare quelli più complessi e impegnativi.

L'accelerazione solo relativa del negoziato potrebbe provocare una perdita di fiducia da parte di alcuni Stati membri – visto che, per un periodo prolungato, si è pensato che l'accordo potesse essere perfezionato addirittura entro il 2014 –; d'altro canto, l'opportunità di chiudere il negoziato stesso, o comunque raggiungere un *breakthrough* politico, prima che la campagna elettorale USA entri nel vivo, potrebbe impattare negativamente sulla «qualità» dell'intesa. Inoltre, la concentrazione della parte più viva e controversa del negoziato nell'arco di pochi mesi potrebbe imporre tempistiche poco congeniali ai processi di formazione del consenso nell'UE a 28 viste anche le sensibilità e priorità degli Stati membri, spesso molto diversificate, indebolendo ulteriormente la posizione dell'UE rispetto a quella della controparte. È infine molto probabile che, a TPP concluso, gli Stati Uniti potranno negoziare da una posizione di maggior forza, facendo valere, oltre a una *performance* economica superiore, anche la presenza di potenziali sbocchi commerciali che rendono ben meno indispensabile il TTIP.

Segnala ancora che dal 20 al 24 aprile si è svolto il IX Round negoziale. Per quanto riguarda l'accesso al mercato le discussioni tecniche sono continuate sulle tariffe e sugli appalti. L'area dei servizi è rimasta esclusa in quanto i negoziatori stanno lavorando in vista del prossimo Round negoziale. Per quanto riguarda il *cluster* della regolamentazione, l'Unione europea ha presentato la sua proposta rivista per la cooperazione regolatoria. Il X Round negoziale è previsto per il prossimo mese di luglio.

Conclude segnalando, pertanto la possibilità concreta che l'UE si trovi costretta a un esercizio di flessibilità per concretizzare l'intesa, pena il rinvio dell'accordo alla successiva Amministrazione USA, e quindi all'anno 2017, se non oltre.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) è dell'avviso che occorra un generale supplemento di riflessione sui reali obiettivi e sulle implicazioni che tale importante accordo sarà suscettibile di generare.

Dopo aver sottolineato che il suo intero *iter* negoziale, avviato da oltre due anni, è stato caratterizzato da completa assenza di trasparenza e limitato accesso ai documenti della trattativa, reputa che sia maturo ormai il tempo per una sua revisione, anche perché, nel frattempo, molti dati strategici sono mutati nello scenario economico internazionale.

Esprime, infine, incertezza sulla natura «mista» di tale accordo, ai sensi del diritto dell'Unione europea, essendo, conseguentemente, dubbio che sia prevista la ratifica da parte dei Paesi degli Stati membri.

Secondo il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) è del tutto fuorviante parlare, con riferimento al TTIP, di cospirazioni o gestione criptica del relativo negoziato.

In realtà ci troviamo di fronte ad un tentativo di risposta alla globalizzazione in atto mediante la predisposizione di una nuova modalità nella produzione di ricchezza e investimenti.

Si tratta, quindi, del futuro dell'Europa, che non può rischiare di essere tagliata fuori da un processo di modernizzazione che, in ultima analisi, è cominciato trenta anni or sono.

È necessario, tuttavia, che il Senato, e in particolare la 14^a Commissione, approfondiscano il negoziato in via di svolgimento in modo corretto. Pur essendo vero che esso è frutto di una trattativa quasi biennale nell'indifferenza dei *media* e dell'opinione pubblica, tuttavia, come in qualsiasi trattativa diplomatica, gran parte dei punti negoziali devono necessariamente essere mantenuti riservati dalle parti contraenti per il normale *do ut des* contrattuale.

Inoltre, non si può dimenticare che, in materia di politica commerciale, l'Europa parla con una sola voce, in quanto, precedentemente, i suoi paesi membri hanno deciso volontariamente di cedere la loro sovranità, e, pertanto, non è possibile ora, in maniera del tutto irrealistica, chiedere di tornare indietro invocando una non ben precisata revisione dei negoziati. In tal senso, i parlamenti nazionali possono indagare e stimolare, ma non possono percorrere strade che non sono più ammesse da regole accettate, condivise e sottoscritte formalmente.

Propone, infine, che in sede di audizioni, vengano invitati soggetti in grado di fornire spiegazioni e delucidazioni sulle grandi aree tematiche rispetto alle quali il TTIP andrà ad incidere, piuttosto che assistere ad una passerella di interlocutori vuoi favorevoli e vuoi contrari al trattato in quanto tale, dal momento che, come già detto, la questione dirimente non risiede nell'accoglimento o meno dello stesso.

Seguono, quindi, ulteriori interventi del relatore COCIANCICH (*PD*) e della relatrice FATTORI (*M5S*), la quale tiene a ribadire la richiesta di sentire anche i punti di vista delle associazioni e degli studiosi che hanno formulato critiche sostanziali all'accordo in questione.

Il PRESIDENTE rammenta, inoltre, che il Presidente del Senato ha autorizzato la 10^a Commissione permanente ad esprimere il proprio parere alla 14^a Commissione in ordine al presente affare assegnato. Peraltro, in seguito a contatti intercorsi con il Presidente di quest'ultima Commissione, si è convenuto di procedere ad una designazione concordata delle personalità da audire.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore MARTINI (PD) illustra il provvedimento in titolo, rilevando che esso si compone di otto Capi per complessivi 26 articoli, e, in base all'articolo 1, prevede di dare piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche (di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), al fine di realizzare alcuni obiettivi specifici, fra i quali l'innalzamento delle competenze degli studenti, la prevenzione e il recupero dell'abbandono e della dispersione scolastica, nonché la garanzia del diritto allo studio per tutti gli studenti e dell'educazione permanente per tutti i cittadini. In tale contesto, si prevede la programmazione triennale dell'offerta formativa e si richiamano le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa consentite alle scuole in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, riferendosi, in particolare, fra l'altro, all'articolazione modulare del monte ore annuale di ogni disciplina e al potenziamento del «tempo scuola». Con il provvedimento in esame si conferiscono altresì deleghe al Governo finalizzate sia alla codificazione che all'innovazione della materia.

La materia oggetto del disegno di legge ricade nelle materie di cui all'articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in cui, quindi, l'Unione ha competenza per svolgere azioni solo intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza disporre di competenze esclusive o di competenze di armonizzazione. A tale riguardo, la Corte costituzionale tedesca, nella sua decisione sul Trattato di Lisbona del 30 giugno 2009, ha affermato che «la scelta della forma di scuola e di istruzione ... tocca in misura particolare convinzioni e idee di valori maturate e radicate in tradizioni ed esperienze storiche specifiche. L'autodeterminazione democratica esige a questo riguardo che la comunità politica, collegata da simili tradizioni e convinzioni, resti il soggetto della legittimazione democratica» e cioè il Parlamento nazionale.

Peraltro, la materia dell'istruzione e della scuola ricade in alcune politiche generali dell'Unione europea.

Il relatore ricorda ad esempio la strategia Europa 2020, tra i cui obiettivi vi è quello di ridurre il tasso di abbandono scolastico a un valore inferiore al 10 per cento e che, a fronte del *target* stabilito per l'intera Unione europea, l'obiettivo nazionale prevede di portare il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 16 per cento.

Ricorda anche la Relazione per Paese relativa all'Italia 2015, comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (documento della Commissione europea SWD(2015) 31, del 18 marzo 2015), in cui si afferma che: i risultati scolastici e le competenze degli adulti sono inferiori alla media dell'UE e

l'entrata nel mercato del lavoro è difficile per i lavoratori altamente qualificati. In particolare, il tasso di abbandono scolastico rimane nettamente al di sopra della media UE (17 per cento rispetto al 12 per cento nel 2013), anche se si sta avvicinando all'obiettivo nazionale previsto dalla Strategia Europa 2020 del 16 per cento. In Italia, inoltre, l'istruzione scolastica produce risultati alquanto eterogenei in termini di conseguimento delle competenze di base, con considerevoli differenze regionali tra il Centro-Nord e il Sud; l'Italia non dispone ancora di un sistema globale di orientamento formativo a tutti i livelli di istruzione. Studi recenti dimostrano che molti studenti non hanno scelto un percorso formativo adeguato; la popolazione adulta italiana ha il più basso livello di capacità di scrittura, lettura e calcolo dei paesi dell'UE e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita non è sufficientemente diffuso; il Governo dà la priorità alla spesa per l'istruzione, dopo diversi anni di tagli, e le misure per migliorare i risultati scolastici sono promettenti; la pertinenza dell'istruzione per il mercato del lavoro è tuttora limitata.

Il relatore richiama, infine, la raccomandazione specifica per l'Italia per il 2015 (COM(2015) 262), in cui – in attesa dell'adozione definitiva da parte del Consiglio ECOFIN – si «raccomanda» all'Italia «nell'ambito degli sforzi per ovviare alla disoccupazione giovanile, [di] adottare e attuare la prevista riforma della scuola e ampliare l'istruzione terziaria professionalizzante».

Per quanto riguarda le disposizioni che ineriscono direttamente le competenze della 14^a Commissione, secondo il relatore, va menzionata quella dell'articolo 14, comma 1, in base al quale i contratti a tempo determinato del personale della scuola (docenti, personale tecnico, amministrativo e ausiliario) per la copertura di posti vacanti e disponibili stipulati dopo la data di entrata in vigore del disegno di legge in titolo sulla riforma del sistema di istruzione, non possano superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.

La disposizione intende adeguare la normativa nazionale a quella europea, al fine di evitare l'abuso nella successione dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente e non docente della scuola pubblica, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014 sui rinvii pregiudiziali relativi alla non corretta applicazione da parte dell'Italia della direttiva 1999/70/CE concernente l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, per quanto riguarda il personale impiegato nella scuola.

Nella citata sentenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha concluso che l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di otte-

nere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo.

In base alle indicazioni della stessa Corte di giustizia, il comma 2 dell'articolo 14 istituisce un Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Il relatore, a conclusione della sua esposizione, sottopone, quindi, all'attenzione dei commissari uno schema di parere non ostativo, con osservazioni, che riflette i principali punti testé illustrati.

Si apre la discussione generale.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) fa presente che, in realtà, con il provvedimento in titolo il Governo non fa altro che aggirare la questione correttamente posta dalla Corte di giustizia dell'UE, che ha affermato il principio per cui la continuità rappresenta un elemento costitutivo del lavoro di insegnante.

Con l'articolo 14, comma 1, del presente disegno di legge, si arriverà, invece, alla reiterazione di contratti a tempo determinato, per periodi di 36 mesi senza che siano salvate le criticità che hanno portato a livelli di supplenza inaccettabili per il sistema scolastico nazionale.

Secondo la senatrice FATTORI (*M5S*), l'Esecutivo sta perseguendo l'obiettivo di accentuare ancora di più il fenomeno del precariato, preconstituendosi l'alibi di una presunta stabilizzazione dei docenti con contratti a tempo determinato.

Tale risultato negativo andrà a penalizzare non soltanto questi ultimi ma, soprattutto, gli studenti e la scuola in generale.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) si congratula con il relatore, il quale ha bene evidenziato lo scopo dell'intervento legislativo in titolo, il quale si palesa del tutto conforme alla normativa dell'Unione europea.

Anche secondo il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), con il citato articolo 14 del disegno di legge in discussione, viene posta la rinnovabilità per tre anni dei contratti a tempo determinato, prevedendo un congruo risarcimento per i casi pregressi, come indicato dalla Corte di giustizia di Lussemburgo.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) formula alcune perplessità sull'opzione che il Governo ha inteso percorrere attraverso l'atto Senato n. 1934.

Segue una richiesta di chiarimento sulla posizione complessiva dell'Unione europea, che, al riguardo, appare contraddittoria, da parte della senatrice BENCINI (*Misto*).

Il senatore MARTINI (*PD*), in sede di replica, ribadisce che il compito della Commissione politiche dell'Unione europea attiene esclusivamente alla valutazione della compatibilità comunitaria dell'atto che ci si trova ad esaminare: questa è garantita dal mentovato articolo 14 e, pertanto, qualsiasi considerazione che pertenga al merito dell'atto stesso deve necessariamente essere rinviata al vaglio della Commissione permanente che ne detiene la sede primaria.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), in sede di dichiarazione di voto, annuncia di essere in grado di accogliere la proposta di parere del relatore a condizione che essa venga limitata alla sua prima osservazione.

La senatrice FATTORI (*M5S*) potrebbe accettare tale formulazione purchè venga affermato che il piano straordinario di assunzioni stabilizzi tutte le situazioni pregresse.

A suo modo di vedere la 14^a Commissione tradirebbe il suo mandato qualora non si esprimesse negativamente nei confronti del provvedimento in titolo, in quanto la Corte di giustizia sostiene espressamente la necessità di sanare i pregressi contratti a tempo determinato.

Seguono interventi della senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*), che condivide la posizione espressa dalla collega Fattori, e del senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), il quale manifesta condivisione per il suggerimento formulato dal senatore Uras.

Per ultimo, il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa notare che molte perplessità sarebbero fugate ove si mantenesse anche la terza osservazione, contenuta nel testo originario della bozza di parere del relatore.

Concordando, al riguardo, sia il senatore Uras che il relatore Martini, il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata nel corso della discussione.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (n. 170)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) introduce lo schema di decreto legislativo in titolo che si propone di compiere un ulteriore passo nell'armonizzazione e ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri delle norme che assicurano una procedura comune di asilo e uno *status* uniforme per il richiedente asilo.

Ricorda, quindi, che la disciplina relativa alla fase successiva all'ottenimento dello *status* di rifugiato è dettata dalla direttiva 2011/95/UE (attuata con decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18) recante le norme relative a uno *status* uniforme per i rifugiati e per i beneficiari della protezione sussidiaria e che sulla base della Agenda europea sulle migrazioni (COM(2015) 240), del 13 maggio 2015, la Commissione europea ha presentato il 27 maggio 2015 una proposta di decisione del Consiglio (COM(2015) 286) per la ricollocazione in altri Stati membri di richiedenti asilo arrivati in Italia e in Grecia dopo il 15 aprile 2015, il cui numero è fissato, rispettivamente, in 24.000 e 16.000 per i prossimi due anni. Inoltre, lo stesso 27 maggio 2015, la Commissione europea ha presentato una proposta di raccomandazione (C(2015) 3560/2) indirizzata agli Stati membri, invitati ad accogliere, nell'arco di due anni, 20.000 richiedenti asilo, sulla base di percentuali di ripartizione per Stato membro (per l'Italia è prevista una quota del 9,94 per cento). Infine, l'Agenda sulle migrazioni prevede anche un sostegno da parte dell'Ufficio europeo per l'asilo (EASO) nella rilevazione delle impronte digitali, identificazione e registrazione dei richiedenti asilo.

Rileva, al riguardo, che i predetti programmi di ricollocazione e reinsediamento, oltre al sostegno all'identificazione e registrazione dei richiedenti asilo, si basano anche sull'impianto normativo dettato dalle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, e che è pertanto necessario provvedere con urgenza al loro recepimento, tenuto conto della scadenza per la loro attuazione, fissata dalle stesse direttive al 20 luglio 2015.

Il relatore, quindi, spiega che lo schema di decreto legislativo si compone di 29 articoli, divisi in due capi e che il capo I reca le norme necessarie a dare attuazione alla direttiva 2013/33/UE e alla contestuale abrogazione del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 di attuazione della direttiva 2003/9/CE (ora sostituita dalla direttiva 2013/33/UE), prevedendo: all'articolo 1 le finalità e l'ambito applicativo, all'articolo 2 le definizioni, all'articolo 3 i diritti di informazione del richiedente, all'articolo 4 la documentazione prevista per il richiedente, all'articolo 5 la definizione del domicilio – che può anche essere identificato nei centri di trattamento (articolo 6), centri di prima accoglienza (articolo 8), centri provvisori di prima accoglienza (articolo 10) e nei luoghi predisposti dagli

enti locali (articolo 13) –, all'articolo 7 le condizioni di trattenimento, agli articoli da 8 a 19 le modalità e le procedure di accoglienza, all'articolo 20 l'iscrizione al servizio sanitario nazionale e l'obbligo scolastico per i minori, all'articolo 21 l'accesso all'attività lavorativa dopo 60 giorni dalla domanda di asilo (anziché dopo sei mesi, secondo le norme vigenti), all'articolo 22 le condizioni per la revoca dei benefici dell'accoglienza;

Rileva, tra l'altro, che: il citato articolo 4 prevede il rilascio, al richiedente asilo non trattenuto, di un permesso di soggiorno di 6 mesi (raddoppiati rispetto ai 3 mesi vigenti), rinnovabile fino alla fine dell'espletamento delle procedure, mentre per i richiedenti trattenuti è rilasciato un attestato che certifica lo *status* di richiedente asilo; il trattenimento di cui all'articolo 6, è previsto per una durata massima di dodici mesi, che comprende i tempi di esame della domanda di asilo e dei tempi dell'eventuale ricorso giurisdizionale, e in ogni caso solo finché ne sussistono i presupposti; l'articolo 8 prevede l'istituzione di «centri governativi di prima accoglienza» a livello regionale o interregionale – la cui gestione può essere affidata ad enti locali, enti pubblici o privati che operano nel settore – (tra cui rientrano i centri di accoglienza per richiedenti asilo, c.d. CARA, già istituiti con il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451), finalizzati ad accogliere i richiedenti per il tempo necessario alle operazioni di identificazione, verbalizzazione della domanda e avvio delle procedure d'esame della stessa, nonché all'accertamento delle condizioni di salute e situazioni di vulnerabilità. Successivamente, il richiedente privo di mezzi di sussistenza è trasferito nelle strutture di accoglienza di cui all'articolo 13, predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (SPRAR – sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati);

Considera che il capo II prevede, all'articolo 24, comma 1, modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE, necessarie a dare attuazione alla direttiva 2013/32/UE sulle procedure relative al riconoscimento e alla revoca dello *status* di rifugiato, tra le quali si prevede l'introduzione del riferimento all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) (articolo 24, co. 1, lett. *b*) e l'individuazione della Commissione nazionale per l'asilo come punto di contatto per lo scambio di informazioni in ambito UE (lettera *d*). La stessa Commissione nazionale può redigere un elenco di Paesi di provenienza, che consente alle Commissioni territoriali di abbreviare le procedure, per i richiedenti asilo provenienti da tali Paesi, e di riconoscere loro la protezione sussidiaria, salvo che non richiedano espressamente lo *status* di rifugiato (lettera *l*);

Inoltre, la lettera *v*) inserisce nel decreto legislativo n. 25 del 2008 l'articolo 28-*bis* che estende i casi di procedura accelerata, oltre alle domande presentate dai richiedenti trattenuti, anche ai richiedenti non trattenuti, purché si tratti di domanda manifestamente infondata, domanda reiterata (ripresentata dopo una decisione di rifiuto), o di domanda presentata al fine di ritardare un provvedimento di esecuzione.

Terminata l'esposizione, il relatore si riserva di sottoporre alla Commissione una ponderata proposta di parere, che terrà conto della complessità della materia trattata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1934

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso si compone di 8 Capi, per complessivi 26 articoli, e che, in base all'articolo 1, si prevede che esso dia piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche (di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), al fine di realizzare alcuni obiettivi specifici, fra i quali l'innalzamento delle competenze degli studenti, la prevenzione e il recupero dell'abbandono e della dispersione scolastica, nonché la garanzia del diritto allo studio per tutti gli studenti e dell'educazione permanente per tutti i cittadini. In tale contesto, si prevede la programmazione triennale dell'offerta formativa e si richiamano le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa consentite alle scuole in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, riferendosi, in particolare, fra l'altro, all'articolazione modulare del monte ore annuale di ogni disciplina e al potenziamento del tempo scuola. Con il provvedimento in esame si conferiscono altresì deleghe al Governo finalizzate sia alla codificazione che all'innovazione della materia;

rilevato che la materia oggetto del disegno di legge ricade nelle materie di cui all'articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in cui quindi l'Unione ha competenza per svolgere azioni solo intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza disporre di competenze esclusive o di competenze di armonizzazione. A tale riguardo, la Corte costituzionale tedesca, nella sua decisione sul Trattato di Lisbona del 30 giugno 2009, ha affermato che *«la scelta della forma di scuola e di istruzione ... tocca in misura particolare convinzioni e idee di valori maturate e radicate in tradizioni ed esperienze storiche specifiche. L'autodeterminazione democratica esige a questo riguardo che la comunità politica, collegata da simili tradizioni e convinzioni, resti il soggetto della legittimazione democratica»*, e cioè il Parlamento nazionale;

considerate le disposizioni che ineriscono direttamente le competenze di questa Commissione e tra esse quella dell'articolo 14, comma 1, in base al quale i contratti a tempo determinato del personale della scuola (docenti, personale tecnico, amministrativo e ausiliario) per la copertura di posti vacanti e disponibili stipulati dopo la data di entrata in vigore del disegno di legge in titolo sulla riforma del sistema di istruzione, non possano superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.

La disposizione intende adeguare la normativa nazionale a quella europea, al fine di evitare l'abuso nella successione dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente e non docente della scuola pubblica, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014 sui rinvii pregiudiziali relativi alla non corretta applicazione da parte dell'Italia della direttiva 1999/70/CE concernente l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, per quanto riguarda il personale impiegato nella scuola.

Nella citata sentenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha concluso che l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo.

In base alle indicazioni della stessa Corte di giustizia, il comma 2 dell'articolo 14 istituisce un Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

ricordato che uno degli obiettivi della Strategia Europa 2020 è quello di ridurre il tasso di abbandono scolastico a un valore inferiore al 10 per cento e che, a fronte del *target* stabilito per l'intera Unione europea, l'obiettivo nazionale prevede di portare il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 16 per cento;

richiamata la Relazione per Paese relativa all'Italia 2015, comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (documento della Commissione europea SWD(2015) 31, del 18 marzo 2015), in cui si afferma che:

– i risultati scolastici e le competenze degli adulti sono inferiori alla media dell'UE e l'entrata nel mercato del lavoro è difficile per i lavoratori altamente qualificati. In particolare, il tasso di abbandono scolastico rimane nettamente al di sopra della media UE (17 per cento rispetto al 12 per cento nel 2013), anche se si sta avvicinando all'obiettivo nazionale previsto dalla Strategia Europa 2020 del 16 per cento. In Italia, inoltre, l'istruzione scolastica produce risultati alquanto eterogenei in termini di conseguimento delle competenze di base, con considerevoli differenze regionali tra il Centro-Nord e il Sud;

– l'Italia non dispone ancora di un sistema globale di orientamento formativo a tutti i livelli di istruzione. Studi recenti dimostrano che molti studenti non hanno scelto un percorso formativo adeguato;

– la popolazione adulta italiana ha il più basso livello di capacità di scrittura, lettura e calcolo dei paesi dell'UE e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita non è sufficientemente diffuso;

– il Governo dà la priorità alla spesa per l'istruzione, dopo diversi anni di tagli, e che le misure per migliorare i risultati scolastici sono promettenti;

– la pertinenza dell'istruzione per il mercato del lavoro è tuttora limitata;

richiamata altresì la raccomandazione specifica per l'Italia per il 2015 (COM(2015) 262), in cui – in attesa dell'adozione definitiva da parte del Consiglio ECOFIN – si «raccomanda» all'Italia *«nell'ambito degli sforzi per ovviare alla disoccupazione giovanile, [di] adottare e attuare la prevista riforma della scuola e ampliare l'istruzione terziaria professionalizzante»*;

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando come appaia congrua, rispetto alla decisione della Corte di giustizia, la scelta di limitare l'ambito di rinnovabilità dei contratti a tempo determinato stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge a soli 36 mesi, prevedendo nel contempo, per i casi pregressi, la risarcibilità del danno per il periodo eccedente tale limite temporale, e l'obbligo per il Ministero dell'istruzione di procedere a un piano straordinario di assunzioni, ai sensi dell'articolo 10 del disegno di legge.

Peraltro, in considerazione del fatto che uno dei giudici di rinvio che ha richiesto l'intervento in via pregiudiziale della Corte di giustizia è la stessa Corte costituzionale italiana (primo caso in assoluto nel dialogo tra le due Corti) e che la stessa Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi, valuti la Commissione di merito la soluzione più congrua al riguardo.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 3 giugno 2015

**Plenaria
125^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
Giuseppe ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 16.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2015 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza

Il relatore, l'onorevole TOFALO (*M5S*) illustra il documento all'ordine del giorno.

Intervengono quindi il vice presidente ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*), il senatore MARTON (*M5S*) e i deputati VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*SCpI*).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Mercoledì 3 giugno 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,25.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che nel corso della riunione odierna l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di acquisire alcuni archivi digitali versati presso l'Archivio centrale di Stato (relativi ad atti dei servizi di informazione, del Ministero dell'economia e del Ministero degli esteri), affidando al dottor Allegrini l'incarico di procedere ai conseguenti adempimenti.

Segnala, inoltre, che il 22 maggio è pervenuta, da parte del Capo della polizia, l'autorizzazione alla collaborazione con la Commissione dell'ispettore Maurizio Sensi e del sovrintendente Pier Salvatore Marratzu. Quest'ultimo, in data odierna, ha prestato il prescritto giuramento e assunto quindi formalmente l'incarico di collaboratore della Commissione, che sarà svolto secondo gli indirizzi già comunicati.

Nella citata riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha altresì autorizzato lo svolgimento da parte della dottoressa Giammaria e del sovrintendente Marratzu, con l'assistenza di personale di polizia giudiziaria dell'Arma dei carabinieri e della Sezione di polizia giudiziaria presso il Tribunale di Milano, di una missione a Milano e

di una a Firenze – della durata massima di un giorno ciascuna – con facoltà di richiedere l'esibizione e di acquisire documentazione di interesse.

Comunica, quindi, che il dottor Donadio ha depositato: il 22 maggio, due relazioni riservate; il 25 maggio, una relazione segreta; il 29 maggio, due note riservate; il 3 giugno quattro note riservate. Le suddette relazioni contengono alcune proposte operative, alle quali nel corso della odierna riunione l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di dare seguito.

Nella stessa riunione si è, inoltre, convenuto di mettere a disposizione della Procura di Reggio Calabria alcuni documenti riservati e segreti.

Il colonnello Pinnelli ha depositato: una nota riservata pervenuta il 6 maggio; una nota riservata pervenuta il 22 maggio; una nota riservata e una segreta pervenute il 29 maggio.

Il tenente colonnello Giraudo ha depositato: in data 22 maggio, due note segrete e due riservate riguardanti lo svolgimento di accertamenti in corso, nonché due proposte – una segreta e una riservata – di estensione di acquisizioni documentali; il 3 giugno, una ulteriore proposta riservata di estensione di acquisizioni documentali. Nel corso della odierna riunione l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di dare seguito alle suddette richieste.

Il sovrintendente Marratzu ha depositato il 22 maggio e il 3 giugno documentazione di libera consultazione acquisita presso gli uffici giudiziari di Roma.

Il colonnello Occhipinti ha depositato il 25 maggio una relazione segreta e il 29 maggio il verbale riservato di consegna di copia di atti reperiti presso la Questura di Firenze.

Comunica, inoltre, che con nota di libera consultazione pervenuta il 20 maggio, il Ministro degli esteri Gentiloni ha confermato la disponibilità ad assicurare il necessario supporto diplomatico alle procedure di declassifica delle informazioni riguardanti il caso Moro provenienti da fonti estere.

Nella lettera si preannuncia, inoltre, l'invio di documentazione di interesse ai fini dell'extradizione di un latitante e si fornisce un aggiornamento circa le operazioni di versamento di documentazione all'Archivio centrale dello Stato.

Sempre il 20 maggio è pervenuta, con nota riservata del Procuratore della Repubblica di Milano, copia di atti giudiziari di interesse, che – secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della riunione odierna – potranno essere condivisi con la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, nell'ambito dello scambio di informazioni e documentazione in corso con tale ufficio giudiziario.

Con due note pervenute il 27 maggio, l'Archivio storico del Senato ha comunicato l'avvenuta declassifica, da parte del DIS, di cinque documenti, che sono divenuti pertanto di libera consultazione.

Sempre il 27 maggio il comandante del RIS di Roma, colonnello Ripani, ha trasmesso il verbale riservato di inizio degli accertamenti tecnici non ripetibili delegati dalla Commissione.

Successivamente, con nota di libera consultazione pervenuta il 29 maggio, lo stesso colonnello Ripani ha manifestato la piena «disponibilità a consentire la partecipazione a tutte le attività tecniche da parte degli aventi diritto e comunque da persone indicate dalla Commissione», suggerendo altresì «di concordare una o più date in cui effettuare degli incontri nei quali verranno illustrate le finalità degli accertamenti e le attività poste in essere». A tal fine, il RIS di Roma «è disponibile ad incontrare i componenti della Commissione interessati a partecipare alle operazioni».

Al riguardo, nella riunione odierna l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di ascoltare in audizione il colonnello Ripani una volta terminati gli accertamenti in corso.

Nella medesima riunione, si è altresì convenuto di procedere all'audizione di esponenti delle Brigate Rosse coinvolti nel caso Moro.

Comunica, inoltre, che il 29 maggio il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso copia digitale di alcuni documenti di libera consultazione richiesti dalla Commissione.

Il 3 giugno è pervenuta una nota di libera consultazione del senatore Flamigni, riguardante la disponibilità, all'epoca dei fatti, di vetture blindate per l'on. Moro.

Ricorda, infine, che nella serata di mercoledì 10 giugno, presso la Sala del Mappamondo a Palazzo Montecitorio, si svolgerà l'audizione della dottoressa Tintisona e di alcuni funzionari della polizia scientifica e del Servizio centrale antiterrorismo della polizia. L'audizione – che ha per oggetto gli esiti degli accertamenti sinora condotti con riferimento alla strage di via Fani – si svolgerà in parte in seduta pubblica, con diretta *streaming* sul canale web della Camera, e in parte in seduta segreta.

Audizione dell'onorevole Salvo Andò

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione dell'onorevole Salvo Andò.

Salvo ANDÒ, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe FIORONI, *presidente*, e i deputati Paolo BOLOGNESI (*PD*) e Gero GRASSI (*PD*), ai quali replica Salvo ANDÒ.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia l'onorevole Andò e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con particolare riguardo al sistema della
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Mercoledì 3 giugno 2015

Plenaria

17ª Seduta

Presidenza della Presidente

FABBRI

La seduta inizia alle ore 14,05.

Esame della proposta di attivazione di un'inchiesta, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 1, della delibera istitutiva del 4 dicembre 2013 e dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento interno, in ordine ai profili di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro connessi al recente incendio sviluppatosi all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino

La PRESIDENTE sottopone alla Commissione la proposta di deliberare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 15, comma 1 del Regolamento interno della Commissione, l'attivazione di una specifica inchiesta, in merito ai profili di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro connessi al recente incendio sviluppatosi all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

In merito al predetto evento la Commissione potrà avvalersi, oltre che degli strumenti «parlamentari» (previsti dal combinato disposto dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento interno della Commissione, e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato) anche dei poteri dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, nonché dell'articolo 4, comma 1, della delibera istitutiva del 4 dicembre 2013.

Di volta in volta la Presidente potrà valutare i moduli procedurali più efficaci per l'accertamento dei fatti, adottando l'atto che apparirà più appropriato per le finalità investigative (ad esempio, ispezione, perquisizione, sequestro, assunzione di informazioni ai sensi dell'articolo

362 del codice di procedura penale, eccetera) e avvalendosi quindi, se del caso, anche dei mezzi previsti dal codice di procedura penale (taluni dei quali sono richiamati anche dal regolamento interno della Commissione agli articoli 15, comma 1 secondo periodo, 16, comma 2, 17 e 18).

Avverte, quindi, che dopo il dibattito porrà ai voti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Regolamento interno della Commissione, la proposta di attivare una specifica inchiesta in merito ai profili di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro connessi al recente incendio sviluppatosi all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, nei termini sin qui illustrati, e di dare altresì mandato alla Presidente di adottare di volta in volta l'atto che apparirà più appropriato per le finalità investigative (ad esempio ispezione, perquisizione, sequestro, assunzione di informazioni ai sensi dell'articolo 362 del codice di procedura penale, eccetera).

Fa infine presente che l'audizione dei rappresentanti di Aeroporti di Roma S.p.A., effettuata il 19 maggio 2015, non è risultata soddisfacente per le risposte fornite dagli auditi, che su taluni profili hanno assunto un atteggiamento evasivo.

Peraltro, non si comprende come in pochi minuti si sia potuto sviluppare un incendio di così ampie dimensioni. Tali circostanze saranno oggetto di verifica da parte della Commissione.

Precisa inoltre che le associazioni sindacali USB e CUB hanno chiesto di essere auditi dalla Commissione su tale vicenda, evidenziando che tale istanza sarà accolta e che conseguentemente si procederà allo svolgimento di tali audizioni in una delle prossime sedute.

Fa poi presente che nella giornata di domani una delegazione della Commissione, composta dalla Presidente e dai senatori Borioli e Pelino, effettuerà un sopralluogo a Fiumicino.

La senatrice FUCSIA (*M5S*) chiede chiarimenti su come la Presidente intenda gestire i rapporti con l'autorità giudiziaria, atteso che sui fatti in questione la Procura della Repubblica sta svolgendo apposite attività investigative, avvalendosi anche del supporto tecnico della Asl.

Prospetta l'opportunità di coinvolgere tecnici della prevenzione nell'inchiesta che la Commissione intende attivare sugli eventi di Fiumicino, in modo tale da conferire oggettività scientifica alle verifiche ed alle conclusioni sui fatti in questione.

La PRESIDENTE, nel sottolineare il ruolo autonomo dell'inchiesta parlamentare, attivata ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, rispetto all'inchiesta giudiziaria, fa tuttavia presente che la Commissione procederà nel caso di specie attenendosi al principio di leale collaborazione, ribadito anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n.26 del 2008.

Proprio in ossequio al principio di leale collaborazione la Presidente precisa che l'autorità giudiziaria è stata per le vie brevi informata delle audizioni svolte dalla Commissione in merito all'incendio dell'aeroporto di Fiumicino.

Fa poi presente che nel corso dell'inchiesta la Commissione si avvarrà, per l'effettuazione di eventuali accertamenti tecnici, di consulenti aventi le necessarie conoscenze tecnico-scientifiche.

La Presidente sottolinea infine l'intenzione di concludere in tempi celeri l'inchiesta in questione.

La senatrice D'ADDA (*PD*) ribadisce la necessità che l'inchiesta parlamentare si svolga in autonomia rispetto a quella giudiziaria, esprimendo apprezzamento per l'ottimo lavoro fin qui posto in essere dalla Commissione rispetto alla vicenda dell'incendio dell'aeroporto di Roma.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*), nell'esprimere il proprio apprezzamento per l'attivazione di un'inchiesta sull'incendio verificatosi a Fiumicino, concorda con le considerazioni espresse dalla senatrice Fucksia in merito all'esigenza di avvalersi di esperti con adeguate competenze tecniche.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) fa presente che la Commissione di inchiesta, pur avendo ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria, opera tuttavia per una finalità diversa, atteso che l'obiettivo prioritario dell'inchiesta parlamentare in questione non è certamente quello di verificare le eventuali responsabilità penali individuali (il cui accertamento spetta appunto all'autorità giudiziaria), ma è quello, in ultima analisi, di capire se ci sia necessità di introdurre modifiche legislative atte a prevenire tale tipologia di eventi.

La PRESIDENTE quindi, previa verifica del numero legale, pone ai voti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Regolamento interno della Commissione, la proposta di attivare una specifica inchiesta in merito ai profili di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro connessi al recente incendio sviluppatosi all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, nei termini sin qui illustrati, e di dare altresì mandato alla Presidente di adottare di volta in volta l'atto che apparirà più appropriato per le finalità investigative (ad esempio ispezione, perquisizione, sequestro, assunzione di informazioni ai sensi dell'articolo 362 del codice di procedura penale, eccetera).

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 10

Presidenza della Presidente
FABBRI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

